



Istruzioni e spiegazioni

del 1° gennaio 2018

relative all'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1)

del 7 dicembre 1998 (stato 18 ottobre 2017)

Per una migliore comprensione alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti spiegazioni e istruzioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Fungono da base decisionale e dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Il Consiglio federale svizzero,

*visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ *La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti.*

² *Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi) e crediti di investimento.*

Per la concessione di aiuti agli investimenti il progetto deve essere conforme agli obiettivi giusta l'articolo 87 LAgr, tecnicamente adeguato e finanziariamente sostenibile. Devono essere adempite le prescrizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio, dell'ambiente e delle acque, quelle sulla pianificazione del territorio, nonché le disposizioni sui sentieri, sulla protezione degli animali e sulla prevenzione degli infortuni. Inoltre vanno tenuti in considerazione gli interessi della politica regionale.

Nel **cpv. 1** è stabilito che i contributi e i crediti di investimento concessi dalla Confederazione sono aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge sui sussidi (LSu) e di conseguenza non si tratta di un diritto inalienabile.

Cpv. 2: Per "contributo" si intende, in tutta l'ordinanza, il contributo federale.

Sezione 2: Provvedimenti individuali

Art. 2 Definizioni

¹ Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.

² Si applicano per analogia:

- a. alle aziende produttrici di funghi, germogli e simili della produzione vegetale, all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, alla pesca e alla piscicoltura: gli articoli 3–9;
- b. alle piccole aziende artigianali: **gli articoli 8a e 9.**

Cpv. 1: I termini "azienda", "comunità aziendale" e "comunità aziendale settoriale" sono definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm). La formulazione aperta "comunità simili" si applica in prima linea alle società di capitali giusta l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD). Laddove possibile le forme di collaborazione devono essere chiaramente definite in conformità dell'OTerm.

Per il sostegno all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, alla pesca e alla piscicoltura nonché alle piccole aziende artigianali si applicano le disposizioni previste per i provvedimenti individuali.

A livello di pianificazione del territorio e di diritto fondiario rurale le aziende attive nel settore dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale sono equiparate alle aziende agricole. Possono essere considerate strutture dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale le aziende che seminano piante o che mettono a dimora e coltivano piantine (vivai o aziende che producono piante ornamentali, fiori o piantine a scopo orticolo). Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di pianificazione del territorio, va operata una distinzione tra l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e le aziende ortoflorovivaistiche dedite alla trasformazione, al commercio e alla prestazione di servizi. Gli aiuti agli investimenti vengono calcolati avvalendosi degli stessi criteri applicati per le aziende contadine orticole e frutticole. Le possibilità di sostegno sono disciplinate negli articoli 14 capoverso 4, 44 capoverso 3 e 49 capoverso 2. L'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non beneficia di aiuti agli investimenti per la diversificazione, le case d'abitazione e l'acquisto in comune di macchine e veicoli.

Per le piccole aziende artigianali si applicano le condizioni dell'articolo 10a. I criteri applicabili per gli aiuti agli investimenti sono definiti negli articoli 19d e 45a. Le piccole aziende artigianali sono imprese individuali. Nell'ambito del sostegno occorre fare in modo che vi sia parità di trattamento rispetto ai provvedimenti collettivi delle organizzazioni contadine di produttori.

Il sostegno a tutte le aziende d'estivazione (fatto salvo l'art. 12 cpv. 1 lett. a) avviene ora solo sotto forma di provvedimento collettivo in virtù dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b.

Cpv. 2: Elencando i tipi di azienda si precisa che **anche** queste forme di produzione possono venir sostenute mediante crediti di investimento, benché non possano ricevere pagamenti diretti e adempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'articolo 70 LAgr. **Le attività nel settore dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, in quello della pesca e della piscicoltura non sono aziende agricole e pertanto gli articoli 3-9 si appli-**

cano solo per analogia. La promozione degli impianti di produzione nel settore dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché nelle aziende che producono funghi, germogli e cicoria belga avviene analogamente a quella prevista per le colture speciali giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera e.

I criteri generali di entrata in materia non sono applicabili alle piccole aziende artigianali. Se un'azienda artigianale affitta gli edifici o costruisce un edificio su una particella con diritto di superficie si applicano le disposizioni degli articoli 8a e 9.

Art. 3 **Dimensioni dell'azienda necessarie**

¹ Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM).

² Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applica le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

³ A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Dal 1° gennaio 2015 l'unità standard di manodopera (USM) ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm) è definita come l'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda. La sostituzione di "volume di lavoro" con "dimensioni dell'azienda" non ha sostanzialmente alcun effetto.

Cpv. 1: Il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) si basa sull'articolo 3 OTerm. Per il calcolo delle USM va in primo luogo considerato il futuro metodo di gestione. I cambiamenti sostanziali all'interno dell'azienda rispetto al metodo di gestione precedente o le intensificazioni devono essere motivati, opportuni dal profilo aziendale nonché ecologicamente sostenibili. La condizione "le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a 1 USM" va intesa a lungo termine. Essa deve essere adempiuta entro due anni dalla concessione degli aiuti agli investimenti e per almeno cinque anni. Il Cantone è responsabile del controllo di tale disposizione. Laddove fosse il caso, deve essere chiesta la restituzione dell'aiuto agli investimenti.

Ai beneficiari per i quali si applica, in linea di principio, il diritto previgente e che tuttavia non rispettano le dimensioni dell'azienda necessarie sulla base delle disposizioni legali in vigore fino al 31 dicembre 2015 si applicano le nuove disposizioni (dimensioni dell'azienda necessarie e coefficienti USM).

Cpv. 2: In virtù dell'articolo 89 capoverso 2 LAgr, per la diversificazione può essere applicato un valore più basso rispetto a quello indicato nel capoverso 1. Il limite inferiore viene allineato a quello previsto dalla legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e della legislazione sulla pianificazione del territorio. Il rimando alla LDFR consente di tenere in considerazione le condizioni regionali, sempre che il Cantone si avvalga della riduzione del limite giusta l'articolo 5 LDFR.

Se il Cantone fissa il limite al di sotto di 0.8 USM (art. 5 LDFR), tale valore prevale sulla disposizione di cui all'allegato 1 numero 8 OIMSC.

Cpv. 3: Per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale si applicano per analogia i valori USM. Quale base di riferimento possono essere utilizzati i valori per le colture speciali e il rispettivo supplemento per serre, tunnel o letti di forzatura. Per il computo delle attività

affini all'agricoltura di cui all'allegato 1 numero 7 OIMSC si applicano le istruzioni relative all'articolo 12b OTerm.

Art. 3a **Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio**

¹ Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, **le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.**

² L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

I criteri per la delimitazione delle aree a rischio si basano sull'articolo 2 e sull'allegato 2 OIMSC e vengono valutati per ogni singolo caso. **Informazioni concernenti i criteri capacità finanziaria del Comune (quota pro capite dell'imposta federale diretta) e evoluzione della popolazione sono reperibili rispettivamente su www.estv.admin.ch e www.bfs.admin.ch.** Gli organi esecutivi cantonali possono reperire queste informazioni direttamente anche in eMapis > Modelli Excel. Per la valutazione del criterio della distanza di percorso dal centro più prossimo sono determinanti i centri medi e grandi della tipologia dei comuni ARE (www.map.geo.admin.ch > Tipologia dei comuni ARE) e i capoluoghi cantonali. Onde tenere in considerazione le peculiarità specifiche di una regione, i Cantoni possono stabilire un criterio che definisca il grado di rischio dell'insediamento.

Art. 4 **Presupposti personali**

¹ È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale quale contadina sancita da un attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione speciale dell'agricoltura.

^{1bis} Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1.

² È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1 la gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.

³ Per i gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.

⁴ In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda.

⁵ **L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.**

Considerazioni generali: Per i capiazienda di oltre 55 anni si devono chiarire gli aspetti concernenti la successione, specie se vengono concessi aiuti agli investimenti di notevole entità, poiché dopo aver superato il limite d'età che consente di beneficiare dei pagamenti diretti, diventa più difficile sopportare l'onere di investimenti considerevoli e rimborsare i crediti di investimento.

In caso di costruzione di un edificio di economia rurale da parte di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale oppure di un'azienda gestita da fratelli basta che almeno un membro adempia le esigenze in materia di formazione giusta il presente articolo. Le disposizioni giusta l'articolo 7 OIMSC devono essere adempiute da tutti i membri.

Cpv. 1 lett. a: Quale prova della conclusione di una formazione vale l'attestato federale di capacità quale agricoltore o in una professione agricola speciale.

Cpv. 1 lett. b: Le formazioni quale contadina APF (livello di esame professionale) e contadina diplomata EPF (livello di esame professionale superiore) sono considerate idonee.

Cpv. 1 lett. c: Sono ammessi i seguenti attestati di formazione:

- orticoltrice AFC / orticoltore AFC
- avicoltrice AFC / avicoltore AFC
- frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC
- cantiniera AFC / cantiniere AFC
- viticoltrice AFC / viticoltore AFC
- vignaiola / vignaiolo e frutticoltrice / frutticoltore con attestato federale di capacità della Scuola professionale di Changins
- "horticulteur complet qualifié" presso "Le Centre de Lullier"
- ing. SUP in enologia o Bachelor of Sciences HES-SO in enologia della Scuola universitaria professionale di Changins
- bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – grade bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione natura e agricoltura della Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia)
- ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. ST in orticoltura con specializzazione in orticoltura, ing. dipl. ST in scienze ambientali con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione orticoltura e bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
- ing. agr. PFZ, master, ing. dipl. ST o bachelor
- un altro diploma di una formazione agricola superiore o straniero, esclusivamente in accordo con l'UFAG

Cpv. 1^{bis}: La formazione agricola di un coniuge è considerata idonea anche qualora l'azienda sia formalmente gestita dal coniuge privo di una formazione agricola.

Cpv. 2: Se un gestore può comprovare, avvalendosi dei dati contabili, il buon andamento dell'azienda, non è necessario che adempia la condizione di essere titolare di un attestato federale di capacità quale agricoltore. La prova del buon andamento dell'azienda implica che il gestore gestisca l'impresa agricola per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e sia riconosciuto come gestore in virtù delle disposizioni dell'OPD. Per quanto concerne **le dimensio-**
zioni dell'azienda, durante questo periodo l'azienda gestita deve adempiere le condizioni

di un'azienda agricola giusta l'articolo 5 o 7 LDFR. Nelle aree a rischio giusta l'articolo 3a, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM. Il presente capoverso non è applicabile nel quadro dell'aiuto iniziale.

Per ricevere un aiuto iniziale la gestione efficace dell'azienda deve essere comprovata personalmente dal richiedente. Per tale ragione, nel caso di una comunità di persone (p.es. comunità di gestione tra generazioni) il successo può essere computato soltanto se il richiedente ha ottenuto almeno il 75 per cento del reddito da lavoro della comunità di persone.

Cpv. 3: La deroga è possibile soltanto nelle regioni giusta l'articolo 89 capoverso 2 LAgr (cfr. pure il commento all'art. 3a).

Cpv. 4: La deroga che prevede la possibilità di concedere un finanziamento a un'azienda ceduta in affitto nell'attesa della successione viene applicata in primo luogo nei casi in cui, per motivi di salute (o in seguito a decesso), il gestore non ha potuto dirigere l'azienda fino al momento dell'avvicendamento generazionale ordinario.

Cpv. 5: I contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda sono definiti nella circolare 2017/4.

Art. 5 Ritiro di aziende

1 ...

2 ...

Rendendo più severe le condizioni in materia di formazione, capitale proprio ed economicità dell'investimento previsto non è più necessario verificare le condizioni a cui avviare il ritiro dell'azienda, le quali hanno pertanto potuto essere abolite definitivamente. Il ritiro in toto dell'azienda e i prezzi massimi autorizzati sono disciplinati dal diritto superiore nella legge del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

Art. 6 Piano di gestione

In caso di aiuti iniziali e investimenti edilizi in edifici di economia rurale superiori a 500 000 franchi l'opportunità dell'investimento previsto, l'orientamento strategico e lo sviluppo dell'azienda devono essere comprovati mediante un piano di gestione.

Affinché il richiedente affronti con consapevolezza l'impostazione strategica e le conseguenze dell'investimento, deve per quanto possibile provvedere personalmente all'elaborazione del piano.

Il piano di gestione deve contemplare almeno questi punti:

- situazione attuale: persone (famiglia del capoazienda e impiegati), indicatori aziendali e tappe di sviluppo dell'azienda attuate;
- descrizione di punti di forza e di debolezza, opportunità e pericoli;
- descrizione della strategia aziendale globale: quali sono gli obiettivi? Cosa voglio raggiungere? Investimenti necessari (a breve e lungo termine);
- descrizione del progetto previsto: obiettivi e utilità.

Art. 7 Sostanza

¹ *Se prima dell'investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.*

² *Se, oltre all'oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull'arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell'investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma al massimo di 300 000 franchi.*

³ *La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti il capitale di terzi, le colture perenni e le pertinenze aziendali senza il patrimonio finanziario. Per richiedenti coniugati sono dedotti 200 000 franchi.*

⁴ *I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell'agricoltura.*

⁵ *Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica della sostanza rettificata dei partecipanti.*

⁶ *Laddove sono concessi un contributo e un credito di investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito di investimento.*

Cpv. 1: Prima di apportare la riduzione, la sostanza netta viene arrotondata ai ventimila franchi precedenti.

Cpv. 2: Se sull'arco di cinque anni sono necessari investimenti considerevoli, quali trasferimenti, prima dell'investimento è necessaria una buona base di capitale proprio per garantire il finanziamento e la sopportabilità dell'onere. Le condizioni per la concessione di aiuti agli investimenti non dovrebbero ostacolare lo scaglionamento ottimale dei progetti di costruzione.

L'aiuto agli investimenti deve essere rimborsato nella misura dell'importo risultante dall'aumento del limite di sostanza, a condizione che gli ulteriori investimenti previsti non vengano realizzati sull'arco dei cinque anni successivi all'assegnazione del contributo o all'approvazione del credito di investimento.

Cpv. 3: Dalle pertinenze aziendali deve essere dedotto il patrimonio finanziario aziendale affinché lo spostamento dal patrimonio finanziario privato al patrimonio finanziario aziendale non abbia alcun impatto sul limite di sostanza.

Ad eccezione dei terreni da costruzione (cpv. 4) i valori di sostanza sono tenuti in considerazione conformemente alle direttive fiscali.

In caso d'incendio non dovrebbero di regola essere necessari aiuti agli investimenti in quanto il sinistro è coperto dall'assicurazione immobili. Il fatto che sia stata conclusa un'assicurazione insufficiente non rappresenta un motivo per la concessione di aiuti agli investimenti. È eventualmente possibile concedere un aiuto agli investimenti in misura proporzionale se la nuova costruzione consente un notevole miglioramento dal profilo aziendale o tecnico. La sostanza rettificata non comprende le prestazioni dell'assicurazione immobili e mobilio.

Cpv. 4: Se il centro aziendale si trova in una zona edificabile, gli edifici agricoli e la particella attorno alla fattoria sono tenuti in considerazione al valore di reddito a condizione che queste parti di azienda vengano sfruttate anche in futuro a scopo agricolo. Per i trasferimenti il valore di tutto l'immobile del villaggio (compr. la casa dell'agricoltore) viene di norma tenuto in considerazione al valore venale. Se il richiedente rinuncia al sostegno della nuova casa d'a-

bitazione, il ricavo della vendita dell'abitazione nel villaggio può essere utilizzato per il finanziamento della nuova casa d'abitazione (acquisto sostitutivo).

Cpv. 5: Se un'azienda giusta l'articolo 6 OTerm è gestita da una società di persone riconosciuta, il capoverso 5 è applicabile soltanto se i richiedenti (cogestori) sono al contempo (com)proprietari dell'azienda. Nelle aziende affittate, tutti gli associati devono essere affittuari e partecipare al capitale affittato. Il capoverso 5 si applica anche alle comunità aziendali e alle comunità aziendali settoriali.

Cpv. 6: Se occorre ridurre il credito di investimento viene prima azzerato il contributo federale e poi ridotto il credito di investimento.

Art. 8 Onere sopportabile

¹ *La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.*

² *L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:*

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;*
- b. garantire il servizio degli interessi;*
- c. adempiere gli impegni di rimborso;*
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e*
- e. rimanere solvibile.*

³ *Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti secondo il capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell'investimento previsto.*

La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere appurate accuratamente e illustrate mediante strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno cinque anni. Lo strumento di pianificazione deve essere in funzione della portata dell'investimento e del grado di indebitamento totale dopo l'investimento (preventivo parziale, preventivo aziendale, schema di finanziamento, piano aziendale, conto degli investimenti, ecc.). Le condizioni quadro future vanno stimate con la dovuta prudenza. È indispensabile un'analisi dell'evoluzione monetaria dal profilo dei ricavi e dei costi.

Per investimenti di grande portata, al momento della pianificazione occorre prevedere delle riserve affinché l'investimento che ha beneficiato di un sostegno finanziario possa adempiere a lungo termine gli obiettivi di cui all'articolo 87 capoverso 1 LAgr. A complemento dei risultati dei calcoli di pianificazione va stilata una valutazione del rischio per l'intera azienda a fronte dell'investimento previsto. Secondo il manuale suisse "Introduzione di un sistema di gestione del rischio presso le casse di credito agricole" (nov. 2011), vanno considerati fattori quantitativi (dati provenienti dal bilancio e conto economico) e qualitativi (capoazienda, azienda, struttura, orientamento al mercato).

Gli attuali risultati contabili sono una base importante per la valutazione della situazione economica dopo l'investimento. Nel caso di risultati contabili che non adempiono i criteri definiti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 5, le previsioni vanno valutate in maniera critica.

Se i presupposti di cui all'articolo 8 non possono essere comprovati o possono esserlo soltanto approssimativamente, l'aiuto agli investimenti va negato e occorre cercare alternative meno costose. È utile considerare il sostegno di cui all'articolo 19e.

Art. 8a Fondi propri

¹ *Gli aiuti agli investimenti, escluso l'aiuto iniziale di cui all'articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con fondi propri.*

² *L'UFAG stabilisce come calcolare i fondi propri.*

Per fondi propri si intendono:

- risparmi;
- aumento dei mutui garantiti da pegno immobiliare gravati da interessi fino al limite di aggravio dell'azienda agricola (prima dell'investimento) per immobili agricoli;
- acconto della quota ereditaria assicurata in maniera vincolante;
- donazioni volontarie da parte di soggetti non coinvolti nell'opera, a condizione che vi sia un consenso scritto;
- capitale di previdenza; e
- altri elementi patrimoniali quali titoli di credito, partecipazioni e immobili privati a condizione che se ne possano ricavare immediatamente fondi liquidi.

Le prestazioni proprie non sono computate come fondi propri;

Per computare come fondi propri capitale di previdenza, titoli di credito, partecipazioni, immobili privati e altri elementi patrimoniali, questi devono essere trasformati in liquidità o impegnati. In quest'ultimo caso sono computabili come fondi propri soltanto i liquidi disponibili a seguito della costituzione in pegno;

I fondi propri devono essere impiegati per il progetto.

Art. 9 Aziende in affitto

¹ *Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all'infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent'anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda; per bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent'anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.*

² *Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno vent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.*

³ *Se un progetto edilizio di affittuari di cui al capoverso 2 è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d'affitto si basa sul termine di rimborso convenuto contrattualmente.*

⁴ *Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–3 purché l'azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.*

⁵ *Per l'aiuto iniziale di cui all'articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto con una durata minima di nove anni per le aziende agricole e di sei anni per i singoli fondi.*

Considerazioni generali: Gli affittuari possono beneficiare di aiuti agli investimenti sia per gli edifici agricoli sia per le bonifiche fondiari.

Gli affittuari, in qualità di richiedenti, devono comunque rispettare i limiti di sostanza ai sensi dell'articolo 7.

Gli affittuari di aziende che non sono di proprietà della famiglia possono ricevere i seguenti aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi purché siano adempite le condizioni del presente articolo:

- a) contributi per edifici di economia rurale e alpestri (art. 96 LAgr) nella regione di montagna e collinare o nella regione d'estivazione (art. 18);
- b) crediti di investimento per edifici d'abitazione e di economia rurale, compresi gli edifici alpestri nonché per provvedimenti di diversificazione dell'attività e per provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali (art. 44 cpv. 2 lett. a).

Inoltre, gli affittuari di lunga data possono essere sostenuti con crediti di investimento nell'acquisto da terzi dell'azienda agricola di cui sono gestori (art. 44 cpv. 2 lett. b).

Gli affittuari di aziende di proprietà della famiglia non beneficiano dell'aiuto iniziale tranne nei casi previsti dalla disposizione transitoria (cfr. le istruzioni relative all'art. 43).

Cpv. 1: Gli affittuari di aziende che non sono di proprietà della famiglia possono beneficiare di aiuti agli investimenti se è stato costituito un diritto di superficie o è stato stipulato un contratto di locazione giusta il capoverso 1. Per proprietari si intendono le persone fisiche al di fuori della famiglia o enti e istituti di diritto privato oppure le persone giuridiche di diritto privato. In questi casi non si applica la limitazione di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettera a.

Se il contratto d'affitto è parte integrante del contratto sul diritto di superficie, non è necessario menzionare il contratto d'affitto nel registro fondiario.

Cpv. 4: Un'azienda è ben strutturata e offre buone prospettive se i beni immobili in affitto equivalgono a dimensioni dell'azienda di almeno 1.0 USM (art. 3) o a 0.60 USM (art. 3a). Se un'azienda è composta da singoli fondi per le succitate dimensioni dell'azienda è possibile computare quelli agricoli con un contratto d'affitto della durata di almeno 15 anni e quelli di proprietà.

Cpv. 5: Tale condizione si applica anche ai proprietari di un'azienda che realizzano i provvedimenti giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera e su una particella in affitto.

Caso speciale concernente l'art. 9: Se un richiedente con un'azienda in proprietà (terreni ed edifici) desidera realizzare il progetto edilizio su una particella in locazione, in casi motivati può essere concesso un aiuto agli investimenti a condizione che l'area di costruzione e/o il patrimonio edilizio esistente presentino maggiori vantaggi dal profilo aziendale e siano stati stipulati un contratto di diritto di superficie per almeno 20 anni e un contratto di affitto della stessa durata.

Art. 10 Programma delle disposizioni computabile

¹ *Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono considerate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale. L'UFAG può prevedere deroghe per aziende tradizionali a più livelli. Sono computate le possibilità di estivazione dell'azienda.*

² Per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale.

³ Il patrimonio edilizio esistente deve essere integrato nella concezione di risanamento purché ciò sia sensato ed economicamente vantaggioso.

⁴ Il richiedente può realizzare un più vasto programma delle disposizioni purché siano comprovate la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti complessivi.

Cpv. 1: Maggiore è la quota di terreni presi in affitto da un'azienda e minore è il numero dei locatori, più a lungo termine deve essere garantita la disponibilità delle superfici affittate affinché vi sia il riconoscimento. Vanno tenute in considerazione le condizioni regionali.

La distanza di percorso massima viene calcolata a partire dal centro aziendale fino al bordo della particella (inizio della gestione). La norma sulla distanza non si applica alle superfici d'estivazione (art. 24 OTerm).

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 OIMSC, le deroghe per aziende tradizionali a più livelli sono possibili soltanto in regioni in cui si pratica per tradizione la transumanza.

Considerati gli animali estivati (0.25 ha per carico normale), per gli animali che consumano foraggio grezzo si applicano le seguenti superfici indicative garantite a lungo termine per UBG:

zona di pianura	0.45 ha
zona collinare	0.55 ha
zona di montagna I	0.70 ha
zona di montagna II	0.80 ha
zona di montagna III	0.90 ha
zona di montagna IV	1.00 ha

Le discrepanze riconducibili alle condizioni locali rispetto alle superfici indicative per UBG devono essere comprovate mediante un bilancio di concimazione.

Se vengono costruiti edifici che comportano un aumento dell'effettivo di animali da reddito per ettaro di superficie concimabile, deve essere dimostrato che con il nuovo effettivo di animali da reddito è possibile giungere a un bilancio equilibrato di fosforo senza margine di errore.

In caso di locali di stoccaggio di capacità superiore al fabbisogno comprovato dell'azienda, il programma delle disposizioni computabile viene ridotto di conseguenza.

In caso di concessione di un nuovo sostegno finanziario agli stessi edifici o alle medesime parti di edifici va applicata una deduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e art. 46 cpv. 6). Dal probabile aiuto massimo agli investimenti va dedotto almeno il resto del credito di investimento per questi provvedimenti e il contributo federale pro rata temporis giusta l'articolo 37 capoverso 6 lettera b (cfr. l'allegato 4 numero III punto 3 lett. e OIMSC).

Per ragioni legate a un'utilizzo sostenibile dei pascoli, in casi motivati le stalle sui pascoli sulla SAU utilizzate soltanto durante il periodo di vegetazione possono essere sostenute con le aliquote di cui all'allegato 4 numero IV OIMSC (edifici alpestri). Si tratta di aiuti agli investimenti individuali a favore di edifici d'economia rurale (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 44 cpv. 1 lett. a OMSt). L'investimento deve essere opportuno per l'azienda in termini di struttura ed economicità.

Cpv. 2: Dato che mediante gli aiuti agli investimenti vanno promosse le aziende vincolate al suolo, per la fissazione del programma delle disposizioni non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concimi aziendali. Contratti di questo tipo sono consentiti soltanto per le poste-animali per cui non viene versato alcun sostegno finanziario.

Esempio: costruzione di un edificio di economia rurale per bestiame bovino e suini da ingrasso per un totale di 40 UBG. Per 30 UBG la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate può essere fornita sulla superficie garantita, mentre per 10 UBG può essere fornita soltanto tenendo in considerazione i contratti di ritiro di concimi aziendali. Viene pertanto sostenuto finanziariamente un progetto di costruzione per 30 UBG.

Prima di poter fissare il programma delle disposizioni computabile per porcili e pollai, nei singoli casi deve essere innanzitutto dedotta la superficie di spandimento dei concimi propria dell'azienda relativamente agli animali che consumano foraggio grezzo. I porcili e i pollai già esistenti, tuttavia, non devono essere dedotti, laddove questi non siano stati finanziati con un credito d'investimento.

Per non sfavorire i sistemi d'immagazzinamento di concimi solidi rispetto a quelli destinati ai concimi liquidi, per il locale d'immagazzinamento dei concimi aziendali può essere conteggiato lo spazio teoricamente necessario per un sistema d'immagazzinamento di concimi liquidi (considerazione dei costi della concimaia e dell'evacuazione meccanica del letame).

Cpv. 3: Nella valutazione del programma delle disposizioni computabile viene tenuto in considerazione l'aspetto di un'utilizzazione adeguata del patrimonio edilizio esistente. È consentita la riduzione motivata del programma delle disposizioni computabile, anche se il committente non vuole più utilizzare il patrimonio edilizio esistente.

Cpv. 4: Benché non venga contestata l'intenzione di un agricoltore che, in qualità di imprenditore, desidera disporre di uno spazio supplementare poiché valuta diversamente il potenziale di sviluppo della sua azienda o si assume il rischio di terre affittate non garantite, essa non è promossa con mezzi finanziari pubblici. Coloro i quali sono disposti a investire capitale proprio in misura maggiore o scelgono una tecnica di costruzione molto vantaggiosa, possono costruire edifici più grandi. È fatta salva l'autorizzazione del progetto di costruzione giusta la legislazione sulla pianificazione del territorio.

Il limite inferiore per il sostegno ad aziende di piccole dimensioni risulta dagli articoli 3, 3a e 8.

Art. 10a Piccole aziende artigianali

¹ *Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:*

- a. sono imprese autonome;*
- b. la loro attività comprende quantomeno il primo livello di trasformazione delle materie prime agricole;*

- c. prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

² La piccola azienda artigianale deve corrispondere per le materie prime agricole almeno lo stesso prezzo pagato per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell'impresa.

³ Un piano aziendale deve comprovare l'economicità dell'impresa.

Considerazioni generali: Il presente articolo si riferisce alle piccole aziende artigianali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con un elevato valore aggiunto.

Le piccole aziende artigianali gestite da aziende agricole possono ricevere aiuti agli investimenti se:

- a) il progetto edilizio è conforme alla zona;
- b) l'economicità dell'impresa ai sensi del capoverso 3 è comprovata per l'azienda artigianale;
- c) l'azienda artigianale è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 LIVA; e
- d) al più tardi entro due anni si raggiunge una cifra d'affari di almeno 100'000 franchi.

Cpv. 1 lett. a: Le filiali di grandi imprese o le imprese riunite in una holding non beneficiano di alcun sostegno finanziario. Se un'impresa consta di diverse unità di produzione e adempie tutti i criteri del presente articolo può essere concesso un sostegno finanziario.

Cpv. 1 lett. b: L'attività dell'impresa nei settori della trasformazione e della commercializzazione costituisce il presupposto per il sostegno finanziario. Le imprese dedite unicamente allo stoccaggio di prodotti agricoli non beneficiano di alcun sostegno. Dal sostegno sono quindi escluse le aziende logistiche e commerciali. Nella tabella seguente sono illustrati i casi in cui è consentito un sostegno:

	Organizzazioni contadine di produttori (provvedimenti collettivi)	Piccole aziende commerciali
Trasformazione/ condizionamento	Aiuti agli investimenti possibili	Aiuti agli investimenti possibili
Stoccaggio	Aiuti agli investimenti possibili	Aiuti agli investimenti possibili soltanto in combinazione con la trasformazione
Commercializzazione	Aiuti agli investimenti possibili	Aiuti agli investimenti possibili soltanto in combinazione con la trasformazione

Contrariamente a quanto è il caso per le piccole aziende commerciali, per le organizzazioni contadine di produttori è consentito sostenere singolarmente l'immagazzinamento o la commercializzazione, poiché i membri, per definizione produttori, producono anche materie prime agricole.

La trasformazione deve comprendere almeno il primo livello di trasformazione, come ad esempio la trasformazione del latte in formaggio, dei cereali in farina o il lavaggio e la preparazione degli ortaggi. La cottura del pane o la fabbricazione di fondue pronta per il consumo non rientrano nel primo livello di trasformazione. Nelle aziende che beneficiano di un sostegno finanziario le materie prime provenienti dal comprensorio considerato in relazione agli aiuti agli investimenti devono essere passate almeno attraverso il primo livello di trasformazione.

Cpv. 1 lett. c: Prima di un sostegno mediante aiuti agli investimenti, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento. Questo valore limite contempla il grado di occupazione del titolare che generalmente è molto attivo all'interno dell'azienda. Un ulteriore criterio limitativo è costituito dalla cifra d'affari complessiva dell'azienda che non può essere superiore a 10 milioni di franchi. Questi due criteri non intervengono cumulativamente nella valutazione. Per non pregiudicare lo sviluppo economico, i suddetti criteri sono determinanti soltanto nel periodo precedente la concessione di un aiuto agli investimenti e vengono considerati i valori medi rilevati sull'arco di due anni.

Cpv. 2: L'impresa deve essere in grado di dimostrare, mediante contratti, che per le materie prime ha pagato o paga ai produttori almeno gli stessi prezzi corrisposti loro da trasformatori con i quali sono già in affari. Il comprensorio deve essere definito per ogni singolo caso in funzione della dimensione dell'impresa e del tipo di prodotto.

Cpv. 3: Al fine del sostegno non è sufficiente comprovare la possibilità di finanziamento e la sopportabilità dell'onere giusta il capoverso 1 lettera d. Occorre infatti dimostrare che l'impresa è in grado di contribuire a lungo termine all'aumento del valore aggiunto all'interno del comprensorio.

Sezione 3: Provvedimenti collettivi

Art. 11 Definizione

¹ *Si considerano provvedimenti collettivi:*

- a. le bonifiche fondiari che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;*
- b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione;*
- c. i progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale);*
- d. i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2, 19e e 49 capoverso 1 lettere b e c che concernono almeno due aziende agricole;*
- e. i provvedimenti per le finalità di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.*

² *Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiari:*

- a. le ricomposizioni particellari con raggruppamento della proprietà fondiaria, inclusi i terreni in affitto, nonché con provvedimenti strutturali e misure per la promozione della biodiversità (migliorie integrali);*
- b. i provvedimenti di cui all'articolo 14 che richiedono un importante sforzo di coordinamento, costituiscono un interesse agricolo di importanza quantomeno regionale e si applicano in una zona in cui migliorie integrali non sono adeguate.*

Cpv. 1 lett. a: Il presupposto di essere un provvedimento collettivo è dato se nessuna delle aziende coinvolte partecipa al progetto con una quota superiore al 70 per cento. In caso contrario, la bonifica fondiaria va classificata come provvedimento individuale. La stima della quota può avvenire a grandi linee in base ai criteri per la ripartizione dei costi residui.

Più provvedimenti individuali per diverse aziende possono essere trattati come provvedimenti collettivi, a condizione che essi siano raggruppati in un progetto e che venga richiesto un contributo. È consentita una combinazione tra aziende agricole e aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Più provvedimenti per un'unica azienda vengono trattati sempre come provvedimenti individuali.

Cpv. 1 lett. b: In virtù dell'articolo 87 capoverso 1 lettera b LAgr, la possibilità di finanziamento e la sopportabilità devono essere dimostrate. Per aiuti agli investimenti superiori all'80 per cento dell'importo di cui all'articolo 24 lettera a si deve inoltre dimostrare l'adeguatezza dell'investimento previsto mediante un concetto alpestre (art. 25 cpv. 3), esaminando ristrutturazioni, cambiamenti di destinazione nonché forme interaziendali di collaborazione idonei nelle regioni alpestri connesse.

Per le aziende d'estivazione appartenenti a un'impresa gestita in proprio, **i crediti d'investimento possono** essere computati con quelli eventuali dell'azienda principale.

Cpv. 1 lett. c: I progetti di sviluppo regionale sono considerati provvedimenti collettivi e, per quanto concerne le aliquote giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera a determinanti per il calcolo degli importi forfettari, sono equiparati ai provvedimenti collettivi di ampia portata.

Cpv. 1 lett. e: Vanno osservate soprattutto le prescrizioni giusta gli articoli 11 *b* e 13.

Cpv. 2 lett. a: In virtù dell'articolo 88 lettera b LAgr, le migliorie integrali devono contemplare anche misure per la promozione della biodiversità affinché possano essere classificate come "migliorie integrali" (e beneficiare di contributi federali più elevati).

Onde ottenere un grado massimo di raggruppamento delle superfici gestite e quindi il maggiore effetto possibile in termini di riduzione dei costi di produzione, nel quadro di una miglioria integrale non vanno tenuti in considerazione e trattati secondo un'ottica globale soltanto i terreni in proprietà, bensì anche quelli in affitto. Nella maggior parte delle procedure di miglioria integrale questo principio viene già applicato regolarmente e sistematicamente. Al momento di decidere sulla realizzazione di una miglioria integrale occorre pertanto valutare in che misura possono essere tenuti in considerazione i terreni in affitto al fine di ottenere un grado massimo di raggruppamento. L'ideale sarebbe se gli statuti del consorzio di miglioria prevedessero che dopo l'entrata in vigore del nuovo riparto delle superfici in proprietà un pool (organizzazione che gestisce i terreni in affitto) possa assegnare ai singoli gestori i terreni in affitto in modo che confinino con le rispettive superfici in proprietà.

Cpv. 2 lett. b: Alle seguenti condizioni, tutte le bonifiche fondiarie possono essere considerate provvedimenti collettivi di ampia portata: 1) È indispensabile il coordinamento a livello tecnico, nella considerazione degli interessi della protezione dell'ambiente o della pianificazione del territorio oppure dei provvedimenti nei settori delle costruzioni agricole e del genio rurale per progetti di migliorie alpestri integrali. 2) La valenza regionale è data per i provvedimenti che interessano intere vallate, più comuni o più frazioni di grandi comuni. 3) Conformemente all'articolo 88 LAgr, questi provvedimenti devono riguardare una regione delimitata naturalmente o economicamente. 4) La biodiversità e l'interconnessione di biotopi devono essere promosse nell'intero comprensorio. Gli elementi ecologici esistenti nello stato iniziale

possono essere tenuti in considerazione nella valutazione della ripartizione dei provvedimenti a condizione che siano garantiti a lungo termine. 5) Non è indicato procedere a una miglio-
ria integrale nei casi in cui le condizioni di proprietà e d'affitto non pregiudicano una gestione
razionale. Ciò è il caso dei raggruppamenti di terreni che su gran parte del comprensorio non
comportano una sostanziale agevolazione della gestione.

Art. 11a Progetti di sviluppo regionale

¹ *I progetti di sviluppo regionale devono comprendere provvedimenti per la creazione di va-
lore aggiunto nell'agricoltura nonché provvedimenti per il rafforzamento della cooperazione
intersectoriale tra l'agricoltura e i settori affini, segnatamente l'artigianato, il turismo o
l'economia forestale e del legno.*

² *Oltre ai provvedimenti menzionati al capoverso 1, i progetti possono comprendere anche
provvedimenti volti a rispondere a questioni d'interesse pubblico che abbiano aspetti di tipo
ecologico, sociale o culturale.*

³ *I provvedimenti adottati nell'ambito di un progetto devono fondarsi su un approccio globale
dal punto di vista del contenuto ed essere coordinati con lo sviluppo regionale e la pianifica-
zione del territorio.*

⁴ *L'agricoltura partecipa in modo preponderante a un progetto se:*

- a. almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;*
- b. almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da gestori o
dalle loro famiglie, o*
- c. la maggior parte dei membri dell'organizzazione promotrice è composta da gestori e
questi detengono la maggioranza dei voti.*

Cpv. 1: L'aspetto principale dei progetti di sviluppo regionale è la creazione, in modo soste-
nibile, di valore aggiunto nell'agricoltura ad esempio attraverso il mantenimento e la creazio-
ne di posti di lavoro conformi alle condizioni locali e l'utilizzo responsabile delle risorse locali.
I progetti sono impostati in modo da promuovere pure la collaborazione intersectoriale regio-
nale tra l'agricoltura e i settori affini (segnatamente artigianato, turismo, economia forestale e
del legno) nonché i flussi regionali delle merci. Il progetto deve adempiere le condizioni se-
condo cui l'agricoltura deve partecipare in modo preponderante e concentrarsi sulla creazio-
ne di valore aggiunto nell'agricoltura. Il rafforzamento della cooperazione intersectoriale po-
trebbe essere ottenuto attraverso partecipazioni o accordi con settori affini all'agricoltura
come ad esempio le imprese di trasformazione o il turismo.

Lo sviluppo regionale presuppone un operato collettivo. La portata d'interazione dell'operato
collettivo (coordinamento, immedesimazione, partecipazione) scaturisce dalle esigenze e dai
bisogni specifici del progetto nonché dagli effetti del progetto a livello territoriale. In un pro-
getto deve essere coinvolto un numero adeguato di aziende agricole. Il comprensorio del
progetto viene di regola definito dagli attori nel PSR. La collaborazione sul piano regionale su
un arco di tempo di diversi anni deve essere garantita dagli statuti dell'ente/degli enti promo-
tore/i o da accordi in tal senso tra i partner del progetto.

L'offerta prevista dal progetto (prodotti, servizi) deve essere impostata in funzione delle effet-
tive opportunità di mercato e coordinata a livello sovra-regionale. Il potenziale di valore ag-
giunto va appurato nel quadro degli accertamenti preliminari in relazione al progetto avva-
lendosi di un piano strategico (business plan). Nel momento in cui viene a mancare il soste-
gno dell'ente pubblico (ossia dopo la concessione di aiuti agli investimenti), gli investimenti
direttamente correlati alla creazione di valore aggiunto, che presentano primariamente le
caratteristiche di un bene privato, devono essere redditizi. Nel business plan deve essere

illustrato il risultato economico previsto. Il Cantone fornisce i dati e i documenti necessari per la stipulazione di una convenzione (art. 25a cpv. 2).

Cpv. 2: Questi progetti non perseguono soltanto obiettivi di natura economica, bensì possono fornire un valido contributo allo sviluppo sostenibile della regione, in quanto tengono adeguatamente conto anche degli interessi pubblici (p.es. aspetti ecologici, sociali o culturali). I beni pubblici, come ad esempio la promozione della biodiversità o la conservazione e il ripristino del patrimonio culturale e paesaggistico, migliorano le condizioni di vita nella regione e possono contribuire indirettamente ad aumentare il valore aggiunto. I progetti contribuiscono inoltre a rafforzare l'identità degli attori locali (villaggio, regione).

Contrariamente a quanto è il caso per i beni privati, per gli investimenti di natura prettamente pubblica l'economicità è un aspetto secondario. Nel business plan devono tuttavia essere illustrate le possibilità di finanziamento e la sopportabilità dell'onere.

Cpv. 3: Per ottenere un risultato ottimale i provvedimenti devono essere coordinati dal profilo contenutistico e concettuale. Quale base per la valutazione dell'approccio globale deve venir illustrato come interagiscono i singoli provvedimenti. I provvedimenti isolati che non si fondano su un approccio globale dal punto di vista del contenuto non beneficiano di alcun sostegno finanziario. In tal modo si vuole evitare di favorire interessi isolati, che in un contesto globale o in un altro ambito di provvedimenti non sarebbero meritevoli di essere promossi.

Come si evince dalla formulazione dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, i progetti di sviluppo regionale possono comprendere anche provvedimenti in relazione alla promozione dello smercio e al marketing. Tali provvedimenti, quali elementi di un approccio globale, devono essere inseriti in attività di marketing esistenti di ordine superiore (a livello regionale o sovvraregionale).

I progetti di sviluppo regionale vanno per quanto possibile realizzati a livello regionale.

Onde sfruttare le sinergie ed evitare conflitti in relazione agli obiettivi, i progetti vanno coordinati con lo sviluppo regionale (p.es. programmi di sviluppo regionale), la pianificazione del territorio (p.es. piano direttore cantonale) e con la protezione della natura e del paesaggio (p.es. parchi di importanza nazionale). È opportuno che tale coordinamento avvenga a livello cantonale. A livello federale ha luogo una consultazione degli uffici federali interessati.

Cpv. 4: I progetti possono avere successo a condizione che vengano lanciati da attori locali e godano del sostegno di un ente promotore locale nel quale devono essere rappresentati adeguatamente anche i diretti interessati (contadini).

Per quanto concerne la valutazione della partecipazione dell'agricoltura si considerano le aziende che hanno diritto ai pagamenti diretti.

La partecipazione preponderante dell'agricoltura prescritta dalla LAgr può essere valutata in base a tre criteri diversi: provenienza delle materie prime per l'offerta, prestazione lavorativa per la fornitura dell'offerta, affiliazione all'ente promotore. L'ente promotore del progetto deve dimostrare la partecipazione preponderante dell'agricoltura per almeno uno di questi criteri. Nel caso di progetti con diversi enti promotori o beneficiari di contributi autonomi la prova deve essere fornita da ciascuno di essi. Al fine della valutazione del criterio dell'offerta di origine agricola proveniente dalla regione (lett. a) possono essere presi in considerazione diversi parametri (p.es. la quota di materie prime agricole, la cifra d'affari di un punto vendita o il valore monetario dei servizi forniti). La rispettiva prova deve essere garantita in maniera duratura.

La condizione di cui al capoverso 1, secondo la quale i progetti devono generare valore aggiunto nel settore agricolo, limita le possibilità di promozione.

Ulteriori informazioni: www.blw.admin.ch

Art. 11b Presupposti

Per il sostegno secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- a. le aziende dei produttori, escluse le aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, soddisfano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD);*
- b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a;*
- c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità;*
- d. per il provvedimento previsto esiste un **piano di gestione**;*
- e. l'economicità dell'impresa è comprovata da un piano aziendale.*

Considerazioni generali: Le condizioni di cui alle lettere a-e si applicano cumulativamente. Possono essere sostenute soltanto fusioni tra produttori di 1° grado (con partecipazione diretta). Può essere tenuta in considerazione anche la partecipazione di una piccola azienda artigianale, purché essa adempia i presupposti di cui all'articolo 10a.

Let. a e b: Per "produttori" giusta gli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAgr si intendono anche le aziende molto piccole. Nel quadro di provvedimenti collettivi le aziende che vanno tenute in considerazione devono adempiere determinate esigenze qualitative minime. Possono essere tenute in considerazione soltanto le aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta l'articolo 11 OPD. Ciò riguarda unicamente le aziende agricole giusta l'articolo 6 OTerm. Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 LAgr, l'OPD non è applicabile ad aziende nel settore dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Le pertinenti disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente si applicano invece a tutte le aziende.

Let. c: Per principio, oltre ai gestori contadini alle organizzazioni contadine di solidarietà possono partecipare altri interessati. Tuttavia, un sostegno finanziario è possibile soltanto se in virtù del regolamento vincolante dell'organizzazione o degli statuti la maggioranza dei membri è costituita da produttori contadini che detengono la maggioranza dei voti nell'organo legislativo e in quello esecutivo. Se il numero di amministratori è pari, il presidente ha voto preponderante giusta l'articolo 713 capoverso 1 CO, vale a dire esso ha praticamente due voti. Se il consiglio d'amministrazione è composto, ad esempio, da 2 produttori e da 2 non produttori, la maggioranza è pertanto data se il presidente è un produttore. Le condizioni concernenti la maggioranza richiesta devono essere adempiute sull'intero arco del termine di rimborso. In caso contrario si applicano gli articoli 39 capoverso 1 lettera d e 59 capoverso 1 lettera f.

Let. d-e: La concezione della gestione e l'economicità devono essere illustrate in un piano aziendale. Il livello di dettaglio del piano aziendale richiesto è in funzione della portata e dei rischi dell'investimento nonché del grado d'indebitamento totale dopo l'investimento.

Sezione 4: Esclusione dell'aiuto agli investimenti, divieto di concorrenza nei confronti di altre imprese

Art. 12 Esclusione dell'aiuto agli investimenti

¹ *La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:*

- a. provvedimenti dei quali il Cantone o un ente cantonale è il committente d'opera o detiene una partecipazione maggioritaria;*
- b. edifici agricoli, edifici dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o edifici di piccole aziende artigianali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto pubblico; sono fatti salvi i progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 11a e gli edifici alpestri.*

² *La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di:*

- a. aziende di proprietà di persone giuridiche; ne sono escluse le società di capitali secondo l'articolo 3 capoverso 2 OPD;*
- b. aziende la cui gestione è destinata primariamente a scopi non agricoli;*
- c. aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l'investimento, le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 12-34 OPD.*

³ *I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per le aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2.*

Cpv. 1 lett. a: Il Cantone, in quanto proprietario, partecipa in misura maggioritaria se oltre il 50 per cento dei costi, rispettivamente delle quote dei costi, riguarda la proprietà cantonale. Sono equiparati al Cantone gli enti cantonali (o intercantonali) per tradizione parzialmente legati a un'azienda agricola (p.es. penitenziari, centri e case di cura).

Tale esclusione non concerne l'acquisto dei dati di basi e le inchieste di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h poiché non si tratta di provvedimenti edili.

Cpv. 1 lett b: Delle corporazioni o degli istituti di diritto pubblico fanno parte essenzialmente comuni, patriziati, parrocchie, corporazioni locali (come ad esempio la "Oberallmeind" nel Canton Svitto e la corporazione di Urseren). Per edifici alpestri di proprietà di simili corporazioni possono essere concessi aiuti agli investimenti. Le corporazioni di diritto pubblico che costituiscono un elemento importante di un progetto di sviluppo regionale non sono escluse dagli aiuti agli investimenti. I costi che danno diritto ai contributi sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 15b capoverso 2 e, in casi motivati, ridotti.

Cpv. 2 lett. a: Il principio dell'esclusione non si applica per le singole particelle di persone giuridiche prese in affitto da agricoltori.

Cpv. 2 lett. c: Le disposizioni dell'OPD si applicano soltanto nella misura in cui l'OMSt non preveda norme specifiche.

Art. 13 Neutralità concorrenziale

¹ *Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoversi 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b-d e 107a LAgr sono concessi solamente se al momento della pubblicazione della domanda nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.*

² Per progetti con notevoli ripercussioni sulla concorrenza il Cantone può sentire le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d'attività determinante sul piano economico.

³ Prima dell'approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando al presente articolo.

⁴ Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, durante la pubblicazione di cui al capoverso 3, possono presentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

⁵ La determinazione della neutralità concorrenziale e la procedura in caso di opposizione da parte di aziende artigianali interessate si fondano sul diritto cantonale.

Cpv. 1: Per comprensorio si intende l'area di approvvigionamento usuale della regione in questione da parte di un'impresa artigianale o contadina. L'impresa deve esistere già al momento della presentazione della domanda. Dal profilo professionale e della capacità essa deve svolgere i compiti o fornire le prestazioni in modo equivalente e pagare prezzi comparabili. A titolo d'esempio, per il finanziamento delle ferie in fattoria, non devono essere sentite le aziende alberghiere in quanto non adempiono i compiti in maniera equivalente. Una macelleria o un macello esistente, invece, può essere assolutamente in grado di fornire la prestazione prevista senza ampliare le capacità. Il futuro dell'impresa deve essere per quanto possibile garantito a medio termine (10-15 anni).

Cpv. 2: Nel caso di progetti che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza è opportuno coinvolgere già nelle prime fasi di pianificazione le aziende artigianali direttamente interessate e le rispettive organizzazioni onde discutere con esse degli effetti sulla concorrenza e individuare possibili sinergie. I Cantoni sono liberi di stabilire se optare per una procedura scritta o per una tavola rotonda. La costruzione di un nuovo caseificio in una regione in cui esistono già caseifici artigianali, ad esempio, ha un notevole impatto dal profilo della neutralità concorrenziale. Le ripercussioni dell'ammodernamento di un impianto di trasformazione esistente, invece, sono esigue a condizione che la capacità di trasformazione venga aumentata soltanto in misura irrilevante. Va tuttavia tenuto presente che, in virtù dell'articolo 89a LAgr, le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico hanno diritto di fare opposizione.

Cpv. 3 e 4: Mediante la pubblicazione vi è la garanzia che potenziali concorrenti vengano informati in tempo utile in merito al previsto sostegno di un progetto con fondi pubblici. La pubblicazione deve menzionare chiaramente che le imprese interessate possono presentare ricorso presso il servizio cantonale giusta l'articolo 13 OMSt. Al momento della pubblicazione devono essere disponibili un concetto aziendale nonché indicazioni sulla capacità del progetto e sul sostegno massimo da parte della Confederazione e del Cantone. Non sono invece richiesti piani dettagliati o ricapitolazioni dei costi sulla base di offerte, poiché i dati in essi contenuti non hanno un influsso diretto sulla concorrenza.

Il servizio cantonale decide sulla legittimità a ricorrere e valuta, in particolare, fino a che punto l'impresa ricorrente svolge il compito previsto o fornisce una prestazione in modo equivalente.

La procedura è retta dal diritto cantonale.

Cpv. 5: Conformemente all'articolo 89a capoverso 2 LAgr, prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale. La procedura è quindi retta dal diritto cantonale. In virtù dell'articolo 89a capoverso 5 LAgr, a partire dal momento in cui la decisione di accertamento della neutralità concorrenziale è passata in giudicato, non è più possibile riavviare la procedura. Concretamente ciò significa che non è più possibile contestare il cofinan-

ziamento del progetto mediante contributi della Confederazione o l'approvazione del credito di investimento da parte dell'UFAG.

Se nel corso della pianificazione fino all'assegnazione degli aiuti agli investimenti il progetto subisce modifiche sostanziali per quanto concerne il concetto aziendale, come ad esempio un aumento della capacità di trasformazione o del sostegno finanziario federale e cantonale, tali modifiche devono essere oggetto di una nuova pubblicazione giusta il capoverso 3.

Capitolo 2: Contributi

Sezione 1: Concessione di contributi

Art. 14 Bonifiche fondiarie

¹ I contributi sono accordati per:

- a. *le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;*
- b. *gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;*
- c. *i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;*
- d. *il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;*
- e. *i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{er} della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché i provvedimenti di sostituzione conformemente all'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri;*
- f. *ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell'ambiente in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere a-d, in particolare il promovimento della biodiversità e della qualità del paesaggio;*
- g. *il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d;*
- h. *l'acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali;*
- i. *l'approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali;*
- j. *le pianificazioni agricole.*

² I contributi per l'approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione.

³ Sono concessi contributi per il ripristino periodico di:

- a. *impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b;*
- b. *impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c;*
- c. *approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2;*
- d. *muri a secco ai sensi del capoverso 1 lettera f utili per un'utilizzazione agricola.*

⁴ All'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusti il capoverso 1.

Cpv. 1 lett. a: Oltre al raggruppamento di terreni coltivati molto frazionati in unità che possono essere gestite in modo razionale, vanno tenuti in considerazione gli interessi pubblici, segnatamente quelli della pianificazione del territorio e dell'ambiente. I terreni presi in affitto vengono raggruppati, su base facoltativa, nel quadro di ricomposizioni particellari o quali progetti indipendenti. Per migliorare la struttura della gestione vengono sostenute esplicitamente anche nuove forme come raggruppamenti in vista della coltivazione, ricomposizioni in vista della gestione, ricomposizioni particellari virtuali o gestioni collettive se conformi agli obiettivi di cui all'articolo 87 LAgr.

Cpv. 1 lett. b: Per quanto riguarda le strade, il sostegno finanziario è concesso in primo luogo alle vie d'accesso ad aziende abitate tutto l'anno e alle strade alpestri che conducono ad alpi destinati all'estivazione delle vacche. Le installazioni di trasporto come ad esempio teleferiche per materiale e persone, monorotaie, eccetera, possono rappresentare una valida alternativa alla costruzione di strade. Queste installazioni sono interessanti soprattutto se la costruzione di una strada comporta costi eccessivamente elevati o pregiudica in maniera sproporzionata paesaggi meritevoli di protezione (ponderazione degli interessi).

Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 2/2014 ("Strade agricole nell'agricoltura. Criteri per lo stanziamento di contributi a progetti").

Cpv. 1 lett. c: Nel quadro degli impianti di drenaggio viene sostenuto unicamente il ripristino di drenaggi esistenti nonché di sistemi di evacuazione su superfici inserite nell'avvicendamento delle colture e su superfici agricole principali. L'aerazione del suolo consente di migliorare ulteriormente il bilancio idrico e la struttura del suolo.

La costruzione di impianti di irrigazione è sostenuta soltanto al fine di garantire il rendimento del suolo in caso di perdite (di natura quantitativa e/o qualitativa) superiori alla media e comprovate in aree interessate da frequente siccità durante il periodo di vegetazione, come ad esempio nelle vallate aride delle Alpi centrali. Gli impianti di irrigazione possono essere sostenuti anche se contribuiscono in misura determinante a orientare l'offerta indigena di frutta, verdura, patate e altre colture speciali all'attuale domanda per quanto riguarda la qualità, la quantità, la disponibilità, il prezzo e la prestazione.

L'acqua disponibile deve essere impiegata in maniera efficiente e parsimoniosa. In concreto, bisogna ottimizzarne la captazione e la distribuzione ai fini dell'irrigazione.

Nel quadro della presentazione della domanda, oltre alla documentazione tecnica vanno illustrati e comprovati i seguenti aspetti in relazione alla realizzazione di impianti di irrigazione:

- a) *necessità* (aspetti climatici, rischio di siccità, calcolo del fabbisogno idrico specifico per la vegetazione),
- b) *opportunità* (aspetti pedologici, situazione correlata al mercato e al rendimento, valutazione costo/profitto),
- c) *fattibilità* (riserve idriche e qualità dell'acqua, captazione e somministrazione d'acqua, sinergie con altre utilizzazioni, effetto sulla natura, sul paesaggio e sulle acque),

- d) *efficienza* (aspetti strategici e organizzativi, applicazione di sistemi di previsione e impianti assistiti, impiego di tecnologie rispettose delle risorse, come tecniche di distribuzione a basso consumo di energia e acqua).

Non danno diritto ai contributi i lavori a impianti di distribuzione secondari e a parti d'impianto mobili.

I costi supplementari contro il gelo danno diritto ai contributi. L'acquisto di installazioni anti-grandine, antipioggia e antigelo può essere sostenuto mediante crediti di investimento in virtù dell'articolo 44 capoverso 1 lettera e.

Cpv. 1 lett. d: La concessione di contributi per il ripristino dei danni causati dalla natura e la protezione di edifici ed impianti agricoli si applica soltanto per le bonifiche fondiarie. Non vengono sostenuti finanziariamente il ripristino e la protezione diretta di edifici rurali. Il ripristino di terreni coltivati si limita alle superfici pregiate dal profilo agricolo. Non hanno diritto a contributi i costi già coperti dalle prestazioni assicurative o dal Fondo svizzero d'aiuto per i danni non assicurabili causati dalle forze naturali. La protezione preventiva di edifici ed impianti agricoli nonché di terreni coltivati in pericolo viene sostenuta finanziariamente soltanto se vi è un pericolo latente, sono messi a repentaglio valori importanti e i costi sono commisurati ai valori minacciati. Per stabilire l'ammontare del sostegno sono generalmente determinanti le aliquote per i provvedimenti collettivi (art. 16 cpv. 1 lett. b e art. 17). Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 5/2006.

Cpv. 1 lett. f: Per valorizzare la natura e il paesaggio possono essere riconosciuti come aventi diritto a contributi diversi provvedimenti finalizzati, ad esempio, a promuovere la biodiversità (impianto di siepi e biotopi, realizzazione di progetti di interconnessione, ecc.) o la qualità del paesaggio (costruzione o sostituzione di muri a secco, ecc.). Per considerare le prescrizioni della legislazione in materia di protezione ambientale, oltre agli esempi indicati, possono essere sostenuti finanziariamente provvedimenti per la protezione delle acque o del suolo. L'onere correlato a tali provvedimenti deve essere tuttavia proporzionato (rapporto ragionevole tra i costi della migrazione fondiaria progettata e quelli del provvedimento ambientale).

Con il passaggio al nuovo sistema dei pagamenti diretti e con i nuovi tipi di contributo, i termini "compensazione ecologica" e "superfici di compensazione ecologica" sono stati sostituiti. La formulazione nel capoverso 1 lettera f è stata adeguata di conseguenza e contempla i nuovi termini "biodiversità" e "qualità del paesaggio".

Cpv. 1 lett. g: Il ripristino dello stato naturale di piccoli corsi d'acqua in relazione alle bonifiche fondiarie è sostenuto se la portata non supera i 100 l/sec. In questo ambito rientra in primo luogo il ripristino dello scorrimento a cielo aperto, ma anche il ripristino dello stato naturale di corsi d'acqua aperti arginati.

Cpv. 1 lett. h: Per realizzare progetti quali ricomposizioni particellari, PSR, progetti di migrazione alpestre (edifici rurali, bonifiche fondiarie), ma anche altre bonifiche fondiarie di maggiori dimensioni è necessario in primo luogo procedere alla rilevazione cartografica pedologica, allestire inventari degli elementi naturali, predisporre le basi per l'esame dell'impatto sull'ambiente e allestire i documenti tra cui quelli di progettazione. Possono venir sostenuti anche studi e lavori di notevole interesse generale e pratico in relazione a miglioramenti strutturali. I risultati vanno resi accessibili alle cerchie interessate.

Cpv. 1 lett. i: In deroga al capoverso 2, l'approvvigionamento idrico ed elettrico di base per aziende con colture speciali (art. 15 OTerm) e per insediamenti rurali può essere sostenuto mediante il versamento di contributi anche nella zona di pianura. Per insediamento rurale s'intende lo spostamento o la creazione di un centro dell'azienda (art. 6 cpv. 3 OTerm) al di

fuori della zona edificabile. È possibile sostenere, segnatamente mediante crediti di investimento, provvedimenti individuali volti a migliorare la produzione di colture speciali (p.es. protezione contro le intemperie come reti antigrandine e coperture antipioggia o tunnel) giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera e.

Cpv. 1 lett. j: La pianificazione agricola è una procedura standardizzata per l'analisi sistematica della situazione nelle aree rurali. Deve considerare in toto l'area esterna agli insediamenti ed elaborare strategie di sviluppo con obiettivi e misure. I principali obiettivi della pianificazione agricola sono l'armonizzazione di tutte le attività a impatto territoriale, lo sviluppo ordinato e sostenibile degli insediamenti agricoli nonché il posizionamento e lo sviluppo dell'agricoltura. I costi che danno diritto ai contributi vengono stabiliti a seconda del caso sulla base dell'interesse agricolo.

Cpv. 2: Nella regione di montagna, collinare e d'estivazione sono sostenuti finanziariamente gli impianti di approvvigionamento idrico per villaggi e gruppi di case, gli abbeveratoi nonché gli impianti di approvvigionamento idrico per gli edifici alpestri. Gli impianti d'approvvigionamento idrico hanno diritto a contributi in funzione dell'interesse agricolo.

Per quanto riguarda il sostegno di impianti d'approvvigionamento elettrico si applicano gli stessi criteri previsti per quelli di approvvigionamento con acqua potabile. Possono venir sostenuti impianti convenzionali di approvvigionamento elettrico, piccole centrali idriche o impianti alternativi (impianti solari, fotovoltaici o piccoli impianti eolici).

Nel caso delle centrali idroelettriche, hanno in linea di massima diritto a contributi i maggiori costi per le parti degli impianti di approvvigionamento idrico necessarie alla produzione di elettricità (pozzetti, condotta forzata, serbatoio, elettrificazione e regolazione). I costi per le parti elettromeccaniche e per parti supplementari e opere (turbine, generatori, captazioni separate, teste di acquedotto, edifici in cui vengono collocate le turbine, ecc.) non hanno diritto a contributi nel caso di impianti che approfittano della RIC. Il diritto a contributi è in funzione dell'economicità o dei costi di acquisizione.

Cpv. 3: Per "ripristino periodico" (RIP) s'intendono opere da eseguire a intervalli regolari di 8-12 anni, volte a preservare il valore e la sostanza di edifici e impianti nonché ad assicurarne la funzionalità a lungo termine.

È doverosa la distinzione fra RIP e:

- lavori di manutenzione corrente non aventi diritto ai contributi, che vengono eseguiti a brevi intervalli, spesso una o più volte all'anno;
- ripristino di opere danneggiate o distrutte dalla furia degli elementi;
- trasformazione per adeguare l'opera ad esigenze più elevate (nel caso di strade, ad esempio, l'allargamento della carreggiata o il miglioramento della portanza, ma anche la sostituzione di una carreggiata in ghiaia mediante un rivestimento bituminoso) o sostituzione a causa della vetustà dell'opera.

La seguente tabella fornisce una panoramica sui possibili aiuti finanziari e il rispettivo calcolo.

	Possibile aiuto finanziario della Confederazione (calcolo)	
	Contributi	Crediti di investimento
Manutenzione corrente	Nessuno (art. 15 cpv. 3 lett. g)	
Ripristino periodico RIP	Contributo forfettario (art. 14 cpv. 3, 15a, 16a) Nessun supplemento ai sensi dell'articolo 17	Soltanto per i provvedimenti collettivi (art. 49 segg.)
Ripristino di opere distrutte dalla furia degli elementi	Di norma in percentuale dei costi di costruzione aventi diritto ai contributi (art. 14, 15, 16, 17)	
Trasformazione (rinforzo) o sostituzione a causa della vetustà dell'opera		

Il ripristino di opere e impianti può essere sostenuto finanziariamente se:

- l'interesse agricolo è superiore al 50 per cento e sono adempiuti gli altri presupposti generali per un aiuto finanziario;
- in passato è stata svolta in maniera adeguata e regolare la manutenzione funzionale e edile;
- sono stati osservati tutti gli oneri e le condizioni di sovvenzione precedenti. Ciò deve essere eventualmente controllato e confermato esplicitamente dal Cantone;
- sono rispettate le leggi federali rilevanti, soprattutto le prescrizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio come pure quelle della legge sulla protezione delle acque.

Non è un presupposto per il sostegno finanziario del RIP il fatto che la costruzione dell'oggetto sia stata originariamente sostenuta con l'aiuto finanziario della Confederazione.

Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 3/2014.

Cpv. 4: Sono possibili bonifiche fondiari anche per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. In tal modo viene parificata alle aziende orticole.

Art. 15 Costi per bonifiche fondiari che danno diritto ai contributi

1 In caso di bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- a. i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale;*
- b. i costi di progettazione e di direzione dei lavori;*
- c. i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all'identificazione e alla coltivazione delle nuove particelle;*

- d. *i costi per l'acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l'acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;*
- e. *i costi per l'aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b–g;*
- f. *le tasse fondate su leggi federali;*
- g. *un'indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all'ettaro versata ai locatori che trasmettono a un'organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno dodici anni.*

² *I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a-c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi che danno diritto ai contributi.*

³ *Non danno diritto ai contributi in particolare:*

- a. *i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d'arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione e da modifiche progettuali non autorizzate;*
- b. *i costi per l'acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;*
- c. *le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se queste vengono pagate ai partecipanti;*
- d. *i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera i e capoverso 2;*
- e. *le spese per l'acquisto di pertinenze mobili;*
- f. *le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d'assicurazione, le tasse e simili;*
- g. *i costi d'esercizio e di manutenzione.*

⁴ *I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri:*

- a. *interesse agricolo;*
- b. *altri interessi pubblici.*

Cpv. 1: L'imposta sul valore aggiunto è generalmente considerata nei costi che danno diritto ai contributi. Se un promotore sovvenzionato o un'impresa sovvenzionata fa valere la deduzione dell'imposta precedente, le sovvenzioni e altri contributi statali comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. a-c in combinato disposto con art. 33 cpv. 2 LIVA).

Cpv. 1 lett. a: Nei costi di costruzione rientrano in particolare quelli computati dall'imprenditore per lavoro e materiale che si basano su un'aggiudicazione giusta il capoverso 2. Le prestazioni proprie fornite dagli interessati sotto forma di lavoro e materiale possono essere tenute in considerazione nei costi computabili al massimo fino a concorrenza dei prezzi praticati a livello locale, con una deduzione del 10 per cento per acquisizione, rischio e utile (a cottimo o regia). I campi di lavoro possono essere sostenuti finanziariamente fino a concorrenza dei prezzi praticati a livello locale.

Cpv. 1 lett. b: In caso di stipulazione diretta di un contratto mediante trattativa privata, per definire i costi che hanno diritto a contributi si applicano quale limite massimo le tariffe quadro pubblicate dal Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (COCIC) o dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). Se la progettazione o la direzione dei lavori è svolta da un servizio ufficiale suddette tariffe sono ridotte del 10 per cento. In tal modo viene dedotta la quota per acquisizione, rischio e utile.

Cpv. 1 lett. c: La Raccomandazione SIA n. 406 costituisce la base per gli elementi dei lavori geometrici e di progettazione nel quadro di ricomposizioni particellari. Negli onorari rientrano i costi relativi ai lavori tecnici, all'acquisto di dati di basi e agli esami preliminari come pure le indennità corrisposte alla Commissione di stima. Se i lavori (esclusa la Commissione di stima) non sono affidati sulla base di offerte ai prezzi di mercato, quale limite massimo della contribuzione sono applicate le tariffe riconosciute della *suissemelio* o della Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC).

Cpv. 1 lett. d: L'acquisto di terreni può avvenire tramite contratto di compravendita o con una deduzione percentuale del valore di stima (prova unitamente al nuovo riparto). Viene fatto salvo il limite di prezzo giusta l'articolo 63 lettera b LDFR. Viene sostenuto finanziariamente l'acquisto di terreni da parte del committente. Il terreno deve essere assegnato ad una corporazione di diritto pubblico, ad esempio al Cantone, e per quanto possibile continuare ad essere gestito a scopo agricolo ed in maniera estensiva. Il diritto ai contributi viene determinato in base al nuovo riparto o al trasferimento di proprietà.

Cpv. 1 lett. e: Per il diritto ai contributi è determinante la tariffa per l'aggiornamento approvata dal servizio cantonale del catasto. L'aggiornamento delle misurazioni ufficiali ha diritto a contributi se è conforme alle esigenze minime della Confederazione in materia di misurazione ufficiale, assolutamente necessario al funzionamento e alla manutenzione dell'opera e se i costi sono adeguati. Per la costruzione di strade senza ricomposizioni particellari, nella maggior parte dei casi, è sufficiente stabilire una servitù invece di delimitare una particella, risparmiando in tal modo i costi di misurazione. Il conteggio non deve subire ritardi.

Cpv. 1 lett. f: La presente disposizione riguarda in particolar modo le tasse come ad esempio quelle del servizio cantonale dell'ambiente per l'esame del rapporto sull'impatto sull'ambiente (come prescritto dalla Confederazione giusta l'articolo 48 della legge sulla protezione dell'ambiente). Non hanno diritto a contributi le tasse sulla base di prescrizioni cantonali per autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di collegamento a strade statali, eccetera. Hanno tuttavia diritto a contributi i costi di pubblicazioni prescritte ai sensi del diritto federale.

Cpv. 1 lett. g: In un raggruppamento di terreni in affitto o in una ricomposizione particellare virtuale le superfici affittate vengono subaffittate con l'obiettivo di raggruppare i terreni in affitto per i gestori. Un'organizzazione adeguata coordina gli scambi di terreni in affitto. I locatori devono confermare per iscritto che il contratto di affitto esistente è valido per il periodo dello scambio per utilizzazione (12 anni) e che durante questo periodo è consentita la cessione delle superfici. In caso di durata minore (p.es. 6 anni ossia un periodo di affitto) il premio può venir ridotto proporzionalmente.

Un'organizzazione che gestisce terreni in affitto deve inoltre:

- essere in possesso di statuti che provano che il suo obiettivo è il miglioramento e il raggruppamento delle condizioni di gestione e che l'attribuzione delle superfici affittate viene esaminata e ottimizzata periodicamente (almeno ogni 6 anni);
- poter attribuire tutte o quantomeno la maggior parte delle superfici in affitto all'interno dell'area definita (perimetro), ovvero la maggioranza dei proprietari di fondi

che li danno in affitto ha ceduto la propria superficie all'organizzazione che gestisce terreni in affitto ai fini dell'attribuzione.

Cpv. 2: Il preventivo dei costi per la decisione di contribuzione viene di regola allestito in base ai risultati della gara pubblica. Il diritto cantonale è determinante per la procedura di gara pubblica, che prevede ad esempio diversi valori soglia. I lavori di costruzione, di pianificazione e di misurazione devono essere di regola oggetto di un bando. Sono conteggiabili i costi che risultano dall'offerta economicamente più vantaggiosa (definita secondo il diritto d'appalto). Il Cantone deve appurare l'esperienza e le capacità dell'imprenditore e tenere in considerazione tali aspetti all'atto della rilevazione dei costi aventi diritto ai contributi.

Cpv. 3 lett. a: Le condizioni per le modifiche progettuali assoggettate all'obbligo di autorizzazione sono fissate all'articolo 32.

Cpv. 3 lett. d: I costi degli impianti interni includono tutti i costi per lavori e materiali all'interno dell'edificio collegato. In particolare vi rientrano anche i contatori dell'acqua, le valvole di riduzione della pressione e rubinetti di chiusura o i contatori elettrici e i fusibili, anche se montati in cassette o armadietti all'esterno.

Cpv. 3 lett. f: Non danno diritto ai contributi le spese amministrative di enti promotori quali Comuni, cooperative, società semplici, società anonime, eccetera. Per spese amministrative si intendono gettoni di presenza, indennità, spese varie, spese per la cancelleria, affrancature, spese per l'attività d'archivio, eccetera. Danno invece diritto ai contributi i lavori di natura tecnica e qualificati svolti da membri dell'ente promotore e stabiliti in un mandato scritto, come ad esempio l'elaborazione di rapporti tecnici, concetti o pianificazioni nonché i lavori e le spese amministrative della commissione di stima e della prima istanza di ricorso.

Cpv. 4: Le deduzioni per gli interessi non agricoli hanno luogo di regola sui costi aventi diritto ai contributi. In casi motivati, per esempio per i progetti giusta l'articolo 14 capoverso 2, o su richiesta del Cantone, è possibile ridurre anche le aliquote dei contributi. I costi sussidiabili sono graduati per progetto in base all'interesse agricolo. La considerazione degli interessi pubblici può comportare un aumento (p.es. interessi dell'economia forestale e dell'ambiente) o una riduzione (p.es. impianti per il traffico, altri interessi non agricoli, ecc.).

Art. 15a Lavori nell'ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi

1 Nell'ambito del ripristino periodico conformemente all'articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi:

- a. strade:
il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;*
- b. teleferiche:
le revisioni periodiche;*
- c. evacuazione delle acque in agricoltura:
la pulizia e il ripristino di condotte di evacuazione, di condotte di derivazione e di fosse d'evacuazione;*
- d. impianti d'irrigazione:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione;*
- e. approvvigionamento idrico:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti;*

f. *muri a secco:
il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale
nonché il rifacimento puntuale.*

² *L'UFAG stabilisce un elenco dettagliato dei lavori aventi diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.*

Cpv. 2: Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 3/2014.

Art. 15b Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi

¹ *I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi.*

² *I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri:*

- a. *l'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini collegati direttamente al progetto;*
- b. *altri interessi pubblici.*

Cpv. 1: I costi aventi diritto ai contributi sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. Analogamente a quanto è il caso per le bonifiche fondiari, i lavori di pianificazione e gli accertamenti preliminari necessari (acquisto dei dati di basi) danno diritto ai contributi a condizione che non siano già stati sostenuti finanziariamente dall'UFAG nell'ambito dell'accompagnamento specializzato (coaching) di un'iniziativa di progetto agricola.

Cpv. 2: I criteri per la valutazione dei costi aventi diritto ai contributi sono l'interesse dell'agricoltura e altri interessi pubblici. L'esistenza di interessi non agricoli determina la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi. Gli interessi dei settori affini all'agricoltura non comportano alcuna riduzione (lett. a). In questo ambito rientrano gli interessi dell'artigianato, del turismo e dell'economia forestale e del legno purché il progetto implichi un'intensa cooperazione inter-settoriale. In caso di interessi pubblici, per esempio allo sviluppo regionale, occorre valutare per ogni singolo caso quale quota può essere riconosciuta come avente diritto ai contributi (lett. b). Gli interessi agricoli e gli altri interessi vengono pertanto tenuti in considerazione esclusivamente attraverso la determinazione dei costi aventi diritto ai contributi e non riducendo le aliquote di contributo.

Nel momento in cui vengono convenuti i costi sussidiabili, oltre ai criteri summenzionati vanno rispettate le disposizioni legali vigenti per altri ambiti interessati. Il sostegno di un unico provvedimento nel quadro di un progetto (ossia l'importo forfettario risultante dall'aliquota e dai costi sussidiabili del rispettivo provvedimento) deve essere ragionevolmente proporzionato al sostegno ordinario al di fuori di un progetto di sviluppo regionale. Un incentivo per un progetto collettivo potrebbe essere rappresentato da un sostegno maggiore che deve tuttavia essere conforme alle disposizioni legali vigenti per i singoli provvedimenti. Per i provvedimenti nel settore delle costruzioni agricole, ad esempio, vanno tenute in considerazione le disposizioni rilevanti dell'OMSt e dell'OIMSC.

Art. 16 Aliquote dei contributi

¹ Per le bonifiche fondiarie e i progetti di sviluppo regionale valgono le seguenti aliquote massime:

	<i>per cento</i>
<i>a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	34
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	37
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	40
<i>b. per gli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	27
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	30
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	33
<i>c. per i provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 2:</i>	
1. <i>zona di pianura</i>	20
2. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	23
3. <i>zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	26

² Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15.

³ I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione secondo l'articolo 28a. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari di cui all'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi di cui all'articolo 15b.

⁴ In deroga al capoverso 3 la convenzione può prevedere che singoli provvedimenti siano conteggiati a seconda del dispendio.

Considerazioni generali: Conformemente all'articolo 15 capoverso 4, gli interessi non agricoli vengono tenuti in considerazione attraverso la determinazione dei costi aventi diritto ai contributi e non riducendo le aliquote di contributo. Tuttavia, in casi motivati, come ad esempio i progetti giusta l'articolo 14 capoverso 2, per ragioni di praticità è possibile ridurre anche le aliquote di contributo.

Cpv. 1: Le aliquote di contributo sono graduate in base alle categorie di provvedimenti e alle zone di contribuzione, ma non più secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Per le ricomposizioni particellari e i progetti di sviluppo regionale le aliquote di contributo giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera a si applicano anche per i provvedimenti infrastrutturali di cui all'articolo 14.

Cpv. 2: Onde ridurre il dispendio amministrativo, i contributi per le bonifiche fondiarie possono essere versati sotto forma di importi forfettari nel caso di progetti ben definiti con preventivi dettagliati dei costi (allestiti di regola sulla scorta di una gara di appalto), di progetti con

riduzioni considerevoli giusta l'articolo 15 capoverso 4 o di progetti combinati che prevedono altre fonti di finanziamento.

Cpv. 3: I contributi della Confederazione per i progetti di sviluppo regionale vengono fissati in modo forfettario in convenzioni. L'importo forfettario della Confederazione è stabilito in base all'aliquota di contributo media e ai costi sussidiabili calcolati secondo l'articolo 15b. Conformemente al capoverso 1 lettera a e all'articolo 17, l'aliquota di contributo è stabilita modularmente in funzione delle prestazioni. L'aliquota di contributo si applica per tutti i provvedimenti della convenzione.

Cpv. 4: Il sostegno di un provvedimento di miglioramento strutturale con un contributo forfettario si basa su un progetto approvato. Nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono sostenuti anche provvedimenti (p.es. marketing) che potrebbero subire adeguamenti in funzione dello sviluppo delle imprese interessate dal progetto. In simili casi è opportuno conteggiare il sostegno non in maniera forfettaria bensì a seconda del dispendio effettivo.

Art. 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico

1 Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l'evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l'importo massimo di:

- a. *per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada:*
- | | <i>franchi</i> |
|---|----------------|
| 1. <i>in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale)</i> | 30 000 |
| 2. <i>in caso di difficoltà tecniche moderate</i> | 45 000 |
| 3. <i>in caso di difficoltà tecniche importanti</i> | 60 000 |
- b. *nell'evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte di evacuazione oppure il ripristino di fosse d'evacuazione, per km:*
- 5 000*

2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.

3 L'UFAG stabilisce le aliquote dei costi aventi diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.

4 I contributi forfettari per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e all'articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

5 Per il ripristino periodico secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

Cpv. 1: Per il RIP di strade e dell'evacuazione delle acque in agricoltura, sono sussidiabili importi fissi forfettari per unità (km di strada, km di condotta).

Cpv. 1 lett. a: Gli importi forfettari sussidiabili sono classificati in base a tre gradi di difficoltà, a seconda della portanza e della stabilità del terreno nonché della topografia.

Nell'importo forfettario sono incluse tutte le spese per il rinnovo del profilo e della copertura della carreggiata (manto d'usura), la sistemazione del drenaggio della strada, l'adeguamento

delle banchine, la sistemazione di scarpate (se attuabile senza manufatti) e per il mantenimento della funzionalità di provvedimenti ecologici che dal profilo edile sono direttamente correlati alla strada.

Cpv. 1 lett. b: Nell'importo forfettario sono incluse tutte le spese correlate alla pulizia di condotte d'evacuazione delle acque nonché i lavori semplici di sistemazione di fosse di ricettori (rinnovo dei profili attuato meccanicamente, diserbo dell'alveo).

Cpv. 2: Onde ridurre il dispendio amministrativo, i lavori di ripristino di strade e dell'evacuazione delle acque in agricoltura sono sostenuti unicamente mediante importi forfettari. Per lavori supplementari complessi che vanno evidentemente oltre i lavori di RIP va seguita la procedura di cui al titolo "trasformazione" o "rinnovo" con contributi in funzione dei costi.

L'aumento del 25 per cento dei costi sussidiabili è giustificato per le seguenti spese supplementari:

strade: risanamento di ponti o muri, sistemazione di scarpate, sostituzione puntuale di tubi di drenaggio danneggiati o posa di tubi di drenaggio;

evacuazione delle acque in agricoltura: controlli delle tubature mediante videocamere, adeguamento o sistemazione di pozzetti nonché consolidamento di scarpate e dell'alveo nei canali aperti;

lavori correlati alla gestione dei dati nel SIG se viene allestito un catasto digitale secondo gli standard riconosciuti da suissemelio.

Cpv. 3: Le aliquote degli importi forfettari nonché i criteri per la classificazione delle strade in base ai tre gradi di difficoltà sono fissati nell'articolo 3 e nell'allegato 3 OIMSC. Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 3/2014.

Cpv 4: I contributi federali forfettari per i lavori di RIP di strade e dell'evacuazione delle acque in agricoltura sono calcolati in base:

ai costi forfettari sussidiabili giusta l'articolo 3 e l'allegato 3 OIMSC più eventuali supplementi (cpv. 2) meno eventuali interessi non agricoli (art. 15 cpv. 4 lett. a). Se l'interesse agricolo (interesse silvicolo escluso) è inferiore al 50 per cento, i lavori di RIP non vengono sostenuti finanziariamente; e

alle aliquote di contributo per i provvedimenti collettivi graduate a seconda delle zone di contribuzione (art. 16 cpv. 1 lett. b). Le aliquote di contributo per i provvedimenti collettivi si applicano anche per progetti individuali di RIP.

Cpv. 5: I contributi ai lavori di RIP di altri provvedimenti possono essere concessi anche sotto forma di importi forfettari sulla base di un preventivo dei costi attendibile.

Art. 17 Contributi supplementari

¹ *Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:*

- a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;*
- b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;*

- c. *provvedimenti di protezione del suolo o volti a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture;*
- d. *altri provvedimenti ecologici importanti;*
- e. *salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d'importanza storico-culturale;*
- f. *realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;*
- g. *produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse;*
- h. *aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2.*

² *Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d.*

³ *Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi nell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.*

⁴ *Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie non possono superare complessivamente il 40 per cento nella zona di pianura e il 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 LAgr.*

Cpv. 1: I contributi supplementari sono applicabili per le bonifiche fondiarie e per i progetti di sviluppo regionale. Il sistema modulare di contribuzione consente di promuovere diverse prestazioni supplementari d'interesse pubblico.

Tali prestazioni devono essere garantite a lungo termine ad esempio con l'ausilio di contratti di gestione, mediante piani d'utilizzazione comunali (piani paesaggistici vincolanti per i proprietari dei fondi) o menzionando nel registro fondiario le relative servitù. Le rispettive prove o attestazioni vanno presentate al più tardi con il conteggio finale.

Se i provvedimenti presi in considerazione per un contributo supplementare non sono stati realizzati o sono stati realizzati soltanto parzialmente, l'aliquota di contributo viene verificata al più tardi al momento del conteggio finale ed eventualmente adeguata. I contributi pagati in eccesso vanno restituiti.

Allegato 1: Determinazione dei contributi supplementari.

Cpv. 2: I supplementi in caso di onere particolarmente gravoso correlato a lavori di ripristino vengono calcolati in base all'entità dei danni in un comune o in funzione della classificazione cantonale della capacità finanziaria del comune in questione. Sono possibili percentuali supplementari anche quando il Comune non è committente.

Allegato 1: Determinazione dei contributi supplementari.

Cpv. 3: In caso di difficoltà particolari vengono compensati gli svantaggi correlati all'ubicazione e gli interessi della protezione del paesaggio. Difficoltà particolari si riscontrano principalmente nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione. Il richiedente e il Cantone hanno un influsso limitato su questi costi supplementari. La Confede-

razione si assume pertanto le sue responsabilità conformemente a quanto sancito nell'articolo 4 capoverso 1 LAgr in relazione alle difficili condizioni di produzione e di vita.

Allegato 1: Determinazione dei contributi supplementari.

Cpv. 4: Come previsto nella LAgr, i limiti massimi si applicano unicamente per le bonifiche fondiarie e non per i progetti di sviluppo regionale.

Art. 18 Edifici agricoli

¹ *Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per:*

- a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse;*
- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;*
- c. l'acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi.*

² *Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.*

³ *In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici. L'UFAG stabilisce i provvedimenti da sostenere.*

Cpv. 1 lett. a: Oltre alla costruzione di edifici di economia rurale per una singola azienda possono essere sostenuti finanziariamente anche gli edifici di economia rurale collettivi, laddove vengano adempite le condizioni giuste l'articolo 7 OIMSC. In caso di collaborazione (comunità aziendale o comunità aziendale settoriale) tra più aziende, in cui il singolo socio mette a disposizione meno di 1.0 USM (art. 3) o 0.60 USM (art. 3a), possono ricevere un aiuto finanziario soltanto gli edifici che servono alla comunità considerata nel suo insieme. Normalmente la comunità può ottenere un aiuto finanziario soltanto per un edificio di economia rurale per categoria animale. Se per la comunità occorre costruire più di un edificio e se gli animali non sono riuniti sotto lo stesso tetto, gli edifici devono consentire a lungo termine una soluzione ottimale dal punto di vista dei processi di lavoro e ragionevole, anche se in futuro l'azienda sarà gestita soltanto da un socio. Ad esempio è possibile detenere le vacche in un'azienda e nell'altra costruire una stalla a stabulazione libera per il bestiame giovane, a condizione che gli edifici siano nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro.

Cpv. 1 lett. b: Nelle aziende d'estivazione vengono in primo luogo sostenuti edifici semplici riservati al personale, alla lavorazione del latte e alla stabulazione di vacche e capre da latte. Per vacca da latte avente diritto ai contributi viene finanziata al massimo 1,0 posta di suino da ingrasso, sempreché ciò sia necessario per valorizzare il siero di latte. Per motivi dettati da una gestione sostenibile dei pascoli e onde adempiere le condizioni in materia di protezione degli animali, in casi motivati possono essere sostenuti finanziariamente anche semplici edifici destinati alla stabulazione di UBG che consumano foraggio grezzo non munte. Qualora fosse necessario costruire un nuovo edificio si raccomanda di optare per edifici alpestri centralizzati.

Presupposta l'esistenza degli accessi necessari, per alpe è sussidiabile al massimo un'installazione per la lavorazione e l'immagazzinamento del latte e dei latticini. Per creare

unità economicamente interessanti per quanto riguarda la lavorazione del latte, per quanto possibile, deve essere promosso il raggruppamento di più alpi.

Gli affittuari devono adempiere la condizione di cui all'articolo 9 capoversi 1-3.

Cpv. 1 lett. c: L'acquisto di un edificio al posto della costruzione di uno nuovo può essere sostenuto finanziariamente soltanto se sussiste la possibilità di finanziare un nuovo edificio. L'acquisto deve essere opportuno per l'azienda per quanto concerne sia la struttura sia l'economicità. La presente lettera si applica soltanto ai richiedenti che sono già proprietari di un'azienda. L'acquisizione di parti di un'azienda agricola da parte di un affittuario, per esempio l'acquisto di edifici con diritto di superficie, non è considerata un provvedimento strutturale ai sensi del presente articolo. L'importo forfettario ammonta al massimo all'80 per cento del contributo calcolato sull'importo forfettario che verrebbe concesso in virtù dell'OIMSC per la costruzione dell'edificio da acquistare. Vanno tenute adeguatamente in considerazione la svalutazione a causa della vetustà e le migliorie necessarie; il contributo deve essere ridotto in modo corrispondente. In virtù della presente lettera vengono sostenuti finanziariamente soltanto gli acquisti di edifici ubicati nelle vicinanze del centro aziendale. Mediante l'acquisto s'intende evitare risanamenti dispendiosi e costosi dell'edificio esistente o la costruzione di uno nuovo. I piccoli adeguamenti dell'oggetto acquistato possono essere sostenuti in via suppletiva (fino a un massimo del 100 per cento dell'importo forfettario). Per "acquisti da terzi" si intendono gli acquisti che avvengono al di fuori della parentela in linea diretta (inclusi i suoceri).

All'acquirente di un edificio che ha già beneficiato di aiuti agli investimenti della Confederazione possono essere trasferiti tutti i diritti e i doveri correlati alla concessione di aiuti agli investimenti. All'acquirente può venir trasferito anche il saldo del credito d'investimento se adempie le condizioni **di cui all'articolo 59 capoverso 2**. Se l'edificio ha già beneficiato di un contributo ordinario, per l'acquisto può venir vagliata la concessione di aiuti agli investimenti, tenendo conto delle direttive di riduzione giusta l'allegato 4 cifra III punto 3 lettera e OIMSC.

Cpv. 2: Gli edifici collettivi beneficiano di un sostegno finanziario se rappresentano soluzioni adeguate e vantaggiose e se l'organizzazione responsabile ha elaborato un concetto conforme alle esigenze future per quanto concerne le tecniche di produzione, la gestione dell'azienda e lo smercio dei prodotti. I prodotti animali (latte e carne) e vegetali originari della regione di montagna sono considerati equivalenti. Nella valutazione delle domande va prestata particolare attenzione alle condizioni degli articoli 11b e 13.

Per il sostegno finanziario di investimenti per la commercializzazione di prodotti agricoli regionali è necessaria una netta distinzione rispetto alla promozione giusta l'articolo 50 capoverso 2 LAgr (contributi per l'infrastruttura dei mercati pubblici). Gli aiuti agli investimenti sono concessi unicamente per edifici ed installazioni fisse e non per altre infrastrutture quali poste, recinti mobili e bilance.

Art. 19 *Importo dei contributi per edifici agricoli*

¹ *Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono stabiliti contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile.*

² *Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:*

	<i>per UBG</i>	<i>Contributo forfettario di base massimo per azienda</i>
	<i>franchi</i>	<i>franchi</i>
<i>a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda:</i>		
1. <i>zona collinare e zona di montagna I</i>	2800	155 000
2. <i>zone di montagna II–IV</i>	4000	215 000
<i>b. edifici alpestri</i>	2600	<i>nessun limite</i>

³ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 74 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare per l'elemento «stalla» pari al 20 per cento dell'importo forfettario per UBG.

⁴ L'UFAG stabilisce mediante ordinanza la graduazione dei contributi per unità, elemento o parte dell'edificio.

⁵ In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

⁶ Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contributo:

	<i>per cento</i>
<i>a. zona collinare e zona di montagna I</i>	40
<i>b. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione</i>	50

⁷ Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti regionali è stabilito applicando un'aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.

⁸ Il contributo di cui all'articolo 18 capoverso 3 ammonta al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia al massimo a 50 000 franchi per azienda. Tale contributo è concesso a complemento del contributo forfettario di base di cui al capoverso 2. L'UFAG fissa l'importo dei contributi forfettari.

Cpv. 1: Il contributo forfettario per azienda è fissato indipendentemente dai costi effettivi di costruzione.

Cpv. 2: Un contributo di base per edificio d'economia rurale copre proporzionalmente i costi indipendenti dalle dimensioni per l'installazione di cantiere, la pianificazione o lavori di riassetto dei terreni circostanti. Può essere concesso solo in caso di costruzione o trasformazione della stalla. In caso di risanamento parziale il contributo di base può essere ridotto proporzionalmente.

Le indicazioni riguardanti gli importi forfettari costituiscono il quadro massimo. I contributi effettivamente concessi vengono disciplinati giusta l'allegato 4 cifra III OIMSC.

La classificazione di un'azienda o di una comunità alla rispettiva zona avviene giusta l'articolo 4 OIMSC secondo l'ubicazione della superficie agricola utile garantita a lungo termine.

Per gli edifici di economia rurale collettivi il contributo massimo si calcola giusta l'articolo 6 OIMSC.

Cpv. 3: Il supplemento SSRA viene concesso per le poste effettivamente realizzate nella stalla, tenendo in considerazione il programma delle disposizioni computabile (art. 10).

Cpv. 4: I Cantoni possono concedere contributi cantonali più elevati a condizione che sia mantenuta la prestazione cantonale minima giusta l'articolo 20.

Cpv. 5: Per sostenere finanziariamente le trasformazioni, queste ultime devono rappresentare in ogni caso un miglioramento aziendale di notevole entità.

Cpv. 6: Mediante questo supplemento è possibile, ad esempio, tenere in considerazione in modo più semplice interessi particolari legati alla protezione degli abitati o del paesaggio e indennizzare proporzionalmente gli oneri pubblici nei confronti dei progetti edilizi. La prestazione adeguata del Cantone comprende soltanto il contributo forfettario di base nonché il supplemento per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. L'articolo 20 capoverso 1^{bis} sancisce che il Cantone non è tenuto a fornire una prestazione per l'indennizzo di difficoltà particolari o interessi specifici della collettività come le condizioni correlate agli inventari federali (ISOS, IFP).

I contributi per difficoltà particolari possono venir concessi soltanto se viene versato un contributo forfettario di base giusta il capoverso 2.

I maggiori costi sorti a causa di difficoltà particolari devono essere comprovati. Se il Cantone prevede un indennizzo delle difficoltà particolari pari ad oltre il 15 per cento degli importi forfettari giusta i capoversi 2 e 3, è indispensabile chiedere un parere preliminare all'UFAG. Ciò consente alla Confederazione di esercitare molto presto un influsso sull'importo dei supplementi e, in caso di necessità, di vagliare delle varianti o di fissare un limite massimo.

Cpv. 7: Onde poter beneficiare di contributi, la quota di prodotti agricoli per la trasformazione, l'immagazzinamento e la commercializzazione deve provenire principalmente dalla regione di montagna nel comprensorio dell'azienda:

Quota di prodotti proveniente dalla regione di montagna nel comprensorio dell'azienda	Riconoscimento dei costi sussidiabili
dal 50 al 100%	In funzione della quota di prodotti provenienti dalla regione di montagna
fino al 50% compreso	Nessun contributo

Per il calcolo del quantitativo di latte garantito per l'azienda dedita alla trasformazione di latte sono determinanti le singole aziende dei produttori. A livello individuale i diritti di fornitura del latte devono essere ripartiti tra le zone della SAU dell'azienda in virtù dell'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1).

Per la determinazione dei costi sussidiabili si applicano per analogia le disposizioni giusta l'articolo 15. Per i costi sussidiabili va tenuto conto dell'interesse agricolo giusta l'articolo 15 capoverso 4 lettera a. Possono essere computati tutti i prodotti agricoli regionali, anche se

singoli produttori non adempiono i presupposti di cui all'articolo 11 b (p.es. piccoli produttori o gruppi di produttori di 2° grado, come la partecipazione di una cooperativa alpestre a un impianto per lo stoccaggio di formaggio -> partecipazione indiretta dei produttori).

I costi computabili per il diritto agli aiuti finanziari sono calcolati in base alla proporzione tra produttori e altri membri della comunità e ridotti proporzionalmente.

Il volume di prodotti trasformati provenienti dalla regione di montagna considerato e determinante per l'assicurazione dei contributi federali deve essere dato perlomeno sull'arco della durata di utilizzazione conforme giusta l'articolo 37 capoverso 6. Il mancato adempimento di tale condizione equivale a una modifica della destinazione.

Cpv. 8: L'importo del contributo circoscrive l'ammontare massimo per provvedimenti tesi a conseguire obiettivi ecologici. I contributi effettivamente concessi sono stabiliti conformemente all'allegato 4 numero VI OIMSC. Se una stessa azienda viene sostenuta ripetutamente, il contributo viene dedotto pro rata temporis dal contributo massimo erogabile per azienda conformemente all'articolo 37 capoverso 6.

Art. 19d Piccole aziende artigianali

¹ *Alle piccole aziende artigianali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.*

² *L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 7.*

³ *Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.*

Cpv. 1: Per quanto concerne la promozione, le piccole aziende artigianali nella regione di montagna e in quella d'estivazione vengono trattate allo stesso modo delle organizzazioni contadine di produttori a condizione che garantiscano una trasformazione e una commercializzazione equivalenti. Il sostegno ha luogo in analogia ai provvedimenti di cui all'articolo 18 capoverso 2.

Cpv. 2: In virtù dell'articolo 19 capoverso 7, il contributo federale per piccole aziende artigianali ammonta al massimo al 22 per cento dei costi sussidiabili. Trattandosi di un provvedimento individuale giusta l'articolo 2 capoverso 1, la concessione di un contributo federale secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera c presuppone un aiuto finanziario cantonale pari almeno al 100 per cento del contributo federale.

Cpv. 3: Se una piccola azienda artigianale viene promossa in più tappe interdipendenti, l'importo massimo si applica per tutte le tappe. Se dopo un periodo di tempo prolungato viene inoltrata una nuova domanda di sostegno di una piccola azienda artigianale, il contributo concesso in passato va tenuto in considerazione pro rata temporis. La durata di utilizzo è data dall'articolo 37 capoverso 6. In caso di un nuovo sostegno a un caseificio, ad esempio, dopo dieci anni viene computato il 50 per cento del contributo concesso in passato.

Art. 19e Iniziative collettive di produttori

¹ *Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la fondazione, l'accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione.*

² *Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa.*

³ L'UFAG stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e al calcolo dei costi che danno diritto ai contributi.

⁴ Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35–38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive.

Cpv. 2: È possibile concedere un contributo soltanto se anche il Cantone assicura un contributo giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera b (compito in comune). L'importo indicato corrisponde al contributo massimo della Confederazione.

Cpv. 3: I dettagli tecnici e amministrativi del sostegno finanziario e il calcolo dei costi computabili per le singole iniziative sono disciplinati nell'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali (OIMSC; RS 913.211)

Cpv. 4: Il contributo viene concesso sulla base di una bozza di progetto; la concessione può essere scaglionata. Se in fase di accertamenti preliminari si constata che l'iniziativa non è realizzabile, il contributo parziale è annullato. Siccome non si tratta di opere edilizie, diversi articoli della Sezione 4 "Garanzia delle opere" non sono applicabili. Non è richiesta una pubblicazione giusta l'articolo 97 LAg o l'articolo 13 OMSt.

Art. 20 Prestazione del Cantone

1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:

- a. *80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;*
- b. *90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere a e b, 18 capoverso 2 e 19e;*
- c. *100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l'articolo 2.*

^{1bis} Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.

2 Nel contributo cantonale possono essere computati:

- a. *i contributi degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all'opera;*
- b. *i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.*

3 Nel caso di bonifiche fondiari per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall'UFAG.

Cpv. 1: Per tutti i Cantoni si applica la stessa prestazione minima. Essa può venir fornita soltanto sotto forma di un contributo cantonale per il quale non vige l'obbligo della restituzione (a fondo perso). L'adeguatezza di cui all'articolo 93 capoverso 3 LAg viene tenuta in considerazione in misura corrispondente ai contributi graduati di cui all'articolo 16 mediante un importo graduato della prestazione cantonale in funzione delle categorie di provvedimenti.

Cpv. 1^{bis}: Per prestazioni che indennizzano impianti pubblici speciali oppure difficoltà straordinarie, la Confederazione si assume un contributo più elevato. In casi speciali i Cantoni

hanno la facoltà di decidere se integrare il contributo federale onde alleviare maggiormente il committente.

Cpv. 2: Per enti locali di diritto pubblico (art. 93 cpv. 3 LAgr) si intendono, tra gli altri, comuni politici, patriziati e corporazioni di diritto pubblico.

Un contributo comunale può essere considerato parte integrante dell'aiuto finanziario cantonale, se

- il comune non è coinvolto nell'opera (lett. a) né direttamente (in qualità di committente) né indirettamente (p.es. dal profilo organizzativo in rappresentanza di una corporazione o di privati), o
- il comune, in virtù delle disposizioni cantonali, è tenuto a prendere a proprio carico una quota obbligatoria del contributo cantonale (lett. b).

Tuttavia, un contributo comunale non può sostituire quello cantonale. Se la prestazione cantonale minima, anche unitamente ai contributi comunali computabili, non è raggiunta, il contributo federale deve essere ridotto.

I contributi di istituzioni cantonali, come ad esempio l'assicurazione immobili cantonale, sono considerati prestazioni cantonali se gli enti garantiscono sovranamente compiti dei Cantoni, in conformità della legislazione cantonale.

Cpv. 3: Per provvedimenti giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettera h la prestazione minima può essere ridotta per studi e lavori di interesse generale, tuttavia non per l'acquisto delle basi (basi cartografiche, carte territoriali, inventari) in relazione a un'opera concreta.

Sezione 2: Domande, approvazione del progetto, pagamenti

Art. 21 Domande

¹ *Le domande di contributo devono essere inoltrate al Cantone.*

² *Il Cantone esamina le domande.*

³ *Se ritiene che le condizioni di assegnazione del contributo sono adempite, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all'UFAG.*

L'obbligo del richiedente di informare, determinante ai fini dell'esecuzione, è disciplinato nell'articolo 183 LAgr mentre l'assistenza amministrativa fra le autorità nell'articolo 184 LAgr. Le decisioni cantonali in materia di miglioramento delle strutture non possono essere impugnate innanzi alla Commissione di ricorso del DFE (art. 166 cpv. 2 LAgr).

Cpv. 2: Nell'esaminare le domande per le stalle, i Cantoni devono tener conto anche delle disposizioni del modulo "Protezione dell'ambiente attraverso misure edili" (UFAM/UFAG, 2011), affinché vengano realizzati correttamente provvedimenti volti a ridurre le emissioni (p.es. copertura dei nuovi depositi per il liquame).

Art. 22 Sostegno combinato concesso per gli edifici

Se per gli edifici agricoli o per le installazioni ed edifici delle piccole aziende artigianali sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'UFAG.

Le condizioni concernenti il sostegno combinato si applicano soltanto per gli edifici agricoli e per edifici e installazioni di piccole aziende artigianali. Per consentire una valutazione globale degli edifici agricoli, la decisione in merito a contributi e crediti d'investimento dev'essere pronunciata contemporaneamente. Ciò presuppone che all'UFAG siano stati trasmessi allo stesso momento i relativi documenti.

Per il sostegno finanziario combinato di bonifiche fondiari con contributi e crediti d'investimento si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 49 lettera a e 51 capoverso 4.

Art. 23 Parere dell'UFAG

¹ *Prima di presentare una domanda di contributo il Cantone chiede il parere dell'UFAG. È fatto salvo l'articolo 24.*

² *L'UFAG si esprime mediante:*

- a. un'informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se l'epoca di esecuzione del progetto non può essere fissata;*
- b. un preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;*
- c. un corapporto vincolante ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull'ambiente.*

Cpv. 1: Se i progetti sono di notevole entità o vi partecipano diverse istanze rendendo particolarmente oneroso il coordinamento, il Cantone chiede un parere all'UFAG prima di presentare la domanda di contributo. Per i progetti di piccole dimensioni non è necessario chiedere un parere preliminare (art. 24). I pareri dell'UFAG non possono essere impugnati.

Cpv. 2 lett. b: Con il preavviso l'UFAG indica se, in quale misura e a quali condizioni un progetto concreto può essere riconosciuto sussidiabile, rispettivamente caldeggiato. Anche per l'impegno finanziario prospettato dalla Confederazione vigono riserve legate a modifiche delle basi legali o delle condizioni quadro corrispondenti. Di norma la base è rappresentata da un progetto di massima o dal programma delle disposizioni computabile per le costruzioni agricole. Anziché un preavviso può entrare in linea di conto anche una nota relativa a un colloquio o a un sopralluogo, a condizione che sia stata sottoposta per approvazione all'UFAG.

Cpv. 2 lett. c: Se il progetto sottostà all'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente, è applicabile l'articolo 22 capoverso 1 OEIA. L'autorità preposta all'assegnazione dei contributi (in questo caso specifico l'UFAG) è tenuta, dopo aver sentito l'UFAM, a trasmettere un parere al Cantone che tenga in considerazione l'opinione espressa dall'UFAM. "Corapporto vincolante" significa che nell'ulteriore procedura l'UFAG è vincolato alle sue dichiarazioni. Può scostarsene soltanto in caso di modifica del progetto.

L'UFAG valuta caso per caso se è necessario richiedere un parere ad altri Uffici federali.

Art. 24 Progetti senza parere preliminare dell'UFAG

Il parere dell'UFAG non è necessario se:

- a. il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in caso di sostegno combinato, la somma del contributo e del credito di investimento (compreso*

il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzione aziendale) non supera 300 000 franchi;

- b. il progetto non rientra negli inventari federali di oggetti di importanza nazionale;*
- c. non è necessaria l'autorizzazione di un ufficio federale e non è dato obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale; e*
- d. il supplemento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 6 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.*

Il presente articolo definisce i progetti che vengono trattati dai Cantoni senza parere preliminare da parte dell'UFAG, di seguito denominati "piccoli progetti". Va tuttavia osservato che anche i piccoli progetti sono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. Per questi progetti l'UFAG può vincolare l'assegnazione dei contributi a determinate condizioni, rispettivamente negarli o ridurli in caso d'infrazione alle disposizioni in materia di protezione della natura e dell'ambiente o di insufficiente motivazione agricola.

Le lettere b-d devono essere adempiute cumulativamente quali condizioni al capoverso a.

L'obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale vige anche per piccoli progetti, ad esempio per le teleferiche (coordinamento con l'Ufficio federale dell'aviazione civile, registrazione quale ostacolo alla navigazione aerea), per gli edifici vicini alla frontiera (Amministrazione federale delle dogane) o per gli edifici in prossimità di linee ferroviarie (Ufficio federale dei trasporti, FFS).

Per i piccoli progetti, la domanda di contributo può essere presentata direttamente. Non sono previsti né un sopralluogo con un rappresentante della Confederazione né un parere dell'UFAG. Il Cantone può tuttavia richiederli in qualsiasi momento e ciò può rivelarsi particolarmente utile nei casi problematici.

Art. 25 Documenti della domanda di contributo

¹ *Le domande di contributo dei Cantoni devono informare in merito alle circostanze determinanti per la fissazione dello stesso.*

² *Esse contengono i seguenti allegati:*

- a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'aiuto finanziario del Cantone;*
- b. la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr;*
- c. decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nell'aiuto finanziario cantonale;*
- d. foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;*
- e. oneri e condizioni del Cantone.*

³ *Gli ulteriori allegati tecnici alla domanda di contributo sono designati dall'UFAG.*

Considerazioni generali: E' determinante che nella procedura cantonale siano stati ponderati i diversi interessi che il progetto tange e che il progetto sia stato pubblicato nell'organo ufficiale cantonale di pubblicazione. Le basi legali per la pubblicazione sono fissate all'articolo 97 LAgr. Gli articoli 12 e 12a-12g LPN sono applicati anche quali prescrizioni procedurali, in quanto definiscono il ricorrente, il tipo di ricorso da presentare e il termine di ricorso. Si applica il principio secondo cui viene data la possibilità di presentare ricorso nella

procedura cantonale alle organizzazioni ideali operanti su tutto il territorio svizzero ed ai comuni. Qualora non fosse adempiuta tale condizione, il progetto non può essere sostenuto finanziariamente. Le organizzazioni cui il Consiglio federale riconosce la possibilità di presentare ricorso non elencate nell'ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere, compresa la modifica del 15 giugno 1998 (ODO; RS 814.076). L'obbligo della pubblicazione decade, se in virtù del diritto federale o cantonale non sono necessarie concessioni o autorizzazioni edilizie. Ciò può essere il caso del RIP di impianti del genio rurale, della sostituzione di parti di impianto quali le pompe, della realizzazione di un impianto di telecomando di per un acquedotto o di lavori tecnici. I lavori di progettazione che non hanno alcun impatto sulla natura e l'ambiente non devono essere pubblicati. In questa categoria rientrano ad esempio le tappe dell'acquisto delle basi che servono all'elaborazione di uno studio ambientale. L'articolo 12b capoverso 1 LPN stabilisce che la pubblicazione dura, di regola, 30 giorni. Per ulteriori informazioni vedasi la circolare 2/99.

Nel caso di progetti combinati per la costruzione di edifici agricoli e delle strutture per accedervi, i lavori relativi ai collegamenti devono essere pubblicati esplicitamente. Una pubblicazione nella quale sono menzionati unicamente gli edifici agricoli non è sufficiente. È possibile procedere a una pubblicazione che contempli gli edifici agricoli e le strutture per accedervi oppure vanno fatte due pubblicazioni (una per l'edificio e una per il collegamento).

Cpv. 1: Le circostanze determinanti per la fissazione del contributo devono essere illustrate in un rapporto, ossia: descrizione, criteri di entrata in materia, interessi, punti di coordinamento, corapporti, appianamento dei conflitti, economicità, aliquota di contributo, procedura cantonale, richiesta.

Cpv. 2: Per accelerare la procedura, è possibile presentare anticipatamente la documentazione, ossia prima della decisione della competente istanza cantonale. Tuttavia la decisione dell'Ufficio federale può essere emessa soltanto se sono adempiuti i presupposti del presente capoverso, ovvero se la documentazione di cui trattasi è effettivamente pervenuta all'UFAG.

Cpv. 3 Bonifiche fondiari: Per i diversi tipi di migliorie (raggruppamenti di terreni, costruzioni di strade, eccetera) sono necessarie basi diverse per i progetti. Per principio la documentazione tecnica deve corrispondere al mandato oggetto dell'onorario. Per un progetto semplice, per cui non viene presentato alcun piano dettagliato bensì soltanto un piano d'insieme, anche l'onorario deve essere contenuto. La Confederazione non richiede alcun documento che non sia rilevante anche per il Cantone. Un progetto semplice, ad esempio, comprende: estratto della carta nazionale, planimetria (normalmente 1:5'000), profili tipo, preventivo dei costi secondo le posizioni principali e breve rapporto contenente anche informazioni sulla gara pubblica. Il fatto che un progetto vada classificato come difficile non dipende soltanto dai costi di costruzione. I progetti che rientrano negli inventari federali pongono spesso esigenze più elevate ai responsabili e richiedono l'elaborazione di dettagli che altrimenti non sarebbero necessari. Non vengono più richieste offerte, eccezion fatta per i casi di costi (specifici) elevati, che non possono essere rintracciati senza conoscere le voci.

Cpv. 3 Edifici: Per principio per i provvedimenti individuali vanno inoltrati i documenti secondo il foglio di trasmissione nonché un estratto della carta nazionale con l'indicazione dell'oggetto. I moduli "domanda di contributo/concessione credito d'investimento", il relativo modulo di conteggio nonché il conteggio USM vanno debitamente compilati. Per piccoli progetti edilizi con costi contenuti sono sufficienti dei semplici schizzi, a condizione che il progetto in questione non rientri in alcun inventario federale. Per impianti sotterranei per il concime aziendale non devono essere inoltrati piani.

Art. 25a Documenti della convenzione

¹ Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all'articolo 28a:

- a. l'approvazione del progetto da parte dell'autorità cantonale competente;
- b. la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;
- c. le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone;
- d. la documentazione tecnica;

² Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a, oltre ai documenti di cui al capoverso 1 occorre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l'interesse pubblico, l'economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio.

Cpv. 1: Nel caso di progetti che rientrano nel quadro di una convenzione, tutti i provvedimenti previsti devono essere approvati dalla competente autorità cantonale in applicazione dell'articolo 97 LAgr prima della firma della convenzione (lett. a). Al momento dell'approvazione il Cantone può delegare la competenza della firma della convenzione. L'approvazione può aver luogo in due modi: l'intero progetto viene approvato globalmente, per principio, dal Consiglio di Stato o dal Gran Consiglio (a seconda della competenza finanziaria) oppure per i singoli provvedimenti del progetto vengono emanate decisioni di natura finanziaria (come finora dai competenti servizi cantonali con rispettiva competenza finanziaria). Nel secondo caso, prima della firma della convenzione il Cantone deve aver emanato tutte le decisioni di contribuzione del Cantone concernenti tutti i provvedimenti del progetto.

Già nel momento in cui sono disponibili i progetti di dettaglio sarebbe opportuno procedere alla pubblicazione del progetto nel Foglio ufficiale. Negli altri casi, la data della pubblicazione va fissata nella convenzione (lett. b). Le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone nel quadro della procedura di autorizzazione (lett. c) fungono anche da base per la consultazione degli Uffici federali interessati. In vista della firma della convenzione deve essere elaborato un progetto di massima, se possibile conforme alla Raccomandazione SIA 406 (lett. d). Per i progetti intercantonali la convenzione può essere conclusa anche tra la Confederazione e i Cantoni interessati. In questo caso valgono le considerazioni di cui sopra.

Cpv. 2: Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale sono necessari ulteriori documenti specifici che vanno allestiti e valutati nell'ambito degli accertamenti preliminari. In ogni caso va inoltrato un business plan esaminato da un esperto. Oltre al potenziale di aumento del valore aggiunto, il business plan deve contenere informazioni sull'economicità dei beni privati. Vanno inoltre illustrate le possibilità di finanziamento e la sopportabilità dell'onere per l'intero progetto nonché i punti deboli e quelli forti della regione. Infine deve essere indicato in quale misura gli obiettivi del progetto sono coordinati con gli obiettivi e i principi dello sviluppo regionale, dei parchi di importanza nazionale e della pianificazione del territorio, come vengono tenuti in considerazione i principi della sostenibilità e quali interessi pubblici vengono concretizzati mediante il progetto.

La concretizzazione di un'idea in un progetto e le analisi summenzionate (accertamenti preliminari) vanno attuate prima di iniziare i lavori di pianificazione veri e propri. In questa fase è opportuno coinvolgere adeguatamente gli attori locali, ad esempio avvalendosi di metodi partecipativi. Soltanto sulla scorta di analisi di mercato e degli accertamenti preliminari, l'UFAG sarà in grado di decidere se e a quali condizioni possa venir elaborato un progetto di sviluppo regionale.

Le spese degli accertamenti preliminari possono essere sostenute dall'UFAG nel quadro di un accompagnamento specializzato (coaching) delle iniziative di progetto agricole (al di fuori dei crediti dei miglioramenti strutturali, ossia senza partecipazione finanziaria dei Cantoni). Se il Cantone partecipa al finanziamento delle spese giusta l'articolo 20, gli accertamenti preliminari possono essere sostenuti mediante contributi per i miglioramenti strutturali anche nel quadro dell'acquisto dei dati di basi.

Allegato 2:

Fasi della procedura relativa a progetti di sviluppo regionale (PSR)

Ulteriori informazioni: www.blw.admin.ch

Art. 26 Esame del progetto da parte dell'UFAG

L'UFAG esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere, nonché l'opportunità dal profilo agricolo e tecnico.

Il trattamento del progetto di dettaglio compete unicamente al Cantone. Esaminando l'opportunità dal profilo agricolo, l'UFAG stabilisce la conformità del progetto alle condizioni quadro di politica agricola. L'esame dell'opportunità dal profilo tecnico avviene preferibilmente in fase di progetto di massima. Esso può comportare questioni legate alla delimitazione del comprensorio, all'opportuno coinvolgimento di altra sostanza agricola, al tracciato di una strada (p. es. riserva per strade con tanti tornanti o muro di sostegno dispendioso invece di una scarpata, che inoltre sarebbe utilizzabile come superficie ecologica, standard di trasformazione inadeguato), all'accorpamento di singoli provvedimenti individuali (accorpamento di singoli acquedotti) o ad altre tematiche.

Per le miglorie integrali, in linea di massima l'UFAG esamina il progetto generale e la bozza di ripartizione prima della pubblicazione.

Art. 27 Assegnazione del contributo

L'UFAG assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato di cui all'articolo 22, viene approvato contemporaneamente anche il credito di investimento.

Per tutte le categorie di progetti vi è la possibilità di assegnare il contributo sotto forma di una convenzione (art. 27a, 28) anziché emanare una decisione. Le convenzioni sono possibili e opportune soprattutto per progetti di grandi dimensioni e anticipabili. Per i progetti di sviluppo regionale sono obbligatorie giusta l'articolo 16 capoverso 3. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di convenzioni nel quadro di lavori di ripristino vedasi la circolare 6/2003 (punto 5, Procedura).

I sostegni combinati sono provvedimenti a favore dei quali vengono concessi contributi e crediti di investimento.

Art. 27a Decisione di contribuzione

¹ *Unitamente alla decisione di contribuzione l'UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni.*

² *Esso stabilisce i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.*

Il progetto va presentato corredato di un preventivo dei costi (per le bonifiche fondiarie, di norma, allestito sulla base delle offerte), approvato dal Cantone e trasmesso all'UFAG. Esso assegna il contributo federale mediante decisione. A questo punto, di regola viene dato il via libera ai lavori al fine dell'esecuzione. Viene posto un termine per la loro conclusione. Le decisioni di contribuzione non vengono più pubblicate a livello federale, ma possono essere impugnate giusta l'articolo 166 capoverso 2 LAgr.

Art. 28 Decisione di principio

¹ *L'UFAG prende una decisione di principio:*

- a. *su richiesta del Cantone;*
- b. *...*
- c. *in caso di progetti eseguiti a tappe.*

² *Nella decisione l'UFAG stabilisce **se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.***

³ ***Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la decisione di principio è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.***

⁴ *La decisione di principio si fonda su un progetto di massima con stima dei costi e su un programma di esecuzione che indichi il fabbisogno creditizio annuo presumibile.*

I progetti di grandi dimensioni che comportano costi di costruzione di diversi milioni di franchi sono generalmente eseguiti a tappe per consentire a Cantoni, comuni, cooperative e privati un'esecuzione e un finanziamento adeguati. Le parti interessate auspicano garanzie per quanto concerne le condizioni e gli oneri, l'impegno finanziario dell'ente pubblico e gli aspetti tecnici. Per progetti di notevole entità o su richiesta del Cantone l'UFAG emana pertanto decisioni di principio. Mediante tali decisioni viene per principio riconosciuto il diritto ai contributi, entro un determinato quadro dei costi, per l'intero progetto.

Il contributo federale viene notificato con riserva di eventuali modifiche delle basi legali. Le decisioni di principio non vengono più pubblicate a livello federale, ma possono essere impugnate giusta l'articolo 166 capoverso 2 LAgr.

Su richiesta del Cantone, una decisione di principio può essere emessa anche per progetti più piccoli. Ciò può essere il caso se l'esecuzione dei lavori non è imminente, tuttavia il Cantone rispettivamente il committente vuole accertarsi dell'impegno da parte della Confederazione, senza ricorrere al contingente creditizio nell'anno in questione. Tuttavia anche in tal caso vale il presupposto che il Cantone dal canto suo provveda alla pubblicazione dell'intero progetto ed emetta una decisione in merito.

Cpv. 4: Il programma di esecuzione con il fabbisogno creditizio annuo presumibile garantisce una visione d'insieme della programmazione edile e finanziaria del progetto e consente di calcolare eventuali crediti di costruzione.

In merito alle revisioni di decisioni di principio l'UFAG decide nei singoli casi dopo aver sentito il Cantone. È fatto salvo il coinvolgimento dell'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 28a Convenzione

¹ *La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.*

^{1bis} *La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.*

² *La convenzione disciplina segnatamente:*

- a. *gli obiettivi del progetto;*
- b. *i provvedimenti che consentono di realizzare l'approccio globale;*
- c. *i costi che danno diritto ai contributi e l'aliquota di contribuzione della Confederazione;*
- d. *il controlling;*
- e. *il versamento dei contributi;*
- f. *la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;*
- g. *gli oneri e le condizioni della Confederazione;*
- h. *la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr;*
- i. *le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono stati raggiunti;*
- j. *la durata e la risoluzione della convenzione.*

^{2bis} *Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la convenzione è conclusa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.*

³ *A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.*

Cpv. 1: Le parti interessate devono discutere e trovare un accordo su obiettivi, pacchetto di provvedimenti e modalità. Pertanto, i progetti di sviluppo regionale non sono oggetto di decisioni di principio bensì di convenzioni. Per le bonifiche fondiarie sono possibili entrambe le varianti.

Il Cantone è una delle parti contraenti. Su richiesta l'ente promotore del progetto (il "fornitore di prestazioni" vero e proprio) può essere coinvolto nella stesura della convenzione. In tal modo è possibile garantire che vengano i medesimi presupposti per tutti i partner. Per garantire una determinata trasparenza, i punti cardine della convenzione dovrebbero essere stati fissati già nel quadro della pianificazione e non soltanto al termine della progettazione. Per quanto riguarda i progetti intercantonali, la convenzione può essere conclusa anche tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

Le convenzioni devono riguardare progetti concreti. Affinché il dispendio legato alla stesura di una convenzione rientri in limiti ragionevoli, i progetti dovrebbero estendersi sull'arco di diversi anni.

Cpv. 2: Visto che le convenzioni di diritto pubblico comportano una maggiore libertà per i Cantoni, al controlling e alla valutazione va attribuita una valenza particolare. Affinché sia possibile effettuare un controllo (cpv. 3), vanno fissati obiettivi concreti e misurabili per quanto riguarda la realizzazione e gli effetti. La convenzione deve contemplare anche norme per la restituzione dei contributi in caso di alienazione con utile o di fallimento nonché nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti. Vanno inoltre fissate le modalità di rinegoziazione e di rescissione della convenzione, nonché una clausola per la composizione e la conciliazione di conflitti. Al momento della firma, oneri e condizioni della Confederazione (indicazioni strategiche) devono essere definitivi. Anche la pubblicazione va disciplinata nella convenzione. Se la convenzione non contiene norme specifiche, in caso di incertezza si applicano per analogia le disposizioni dell'OMSt.

Cpv. 3: Nella convenzione vanno fissati obiettivi che possono venir verificati mediante indicatori nel quadro del controlling o della valutazione (controllo del raggiungimento degli obiettivi). Se gli obiettivi in materia di realizzazione possono essere valutati nel corso dell'attuazione del progetto, quelli concernenti gli effetti sono valutabili soltanto al momento o dopo la conclusione del progetto. Nel quadro di una valutazione finale è opportuno valutare se e come sono stati raggiunti gli obiettivi.

Se, dopo la firma della convenzione si constata che gli obiettivi non saranno raggiunti o lo saranno soltanto parzialmente o che i criteri per il calcolo del contributo non sono più adempiuti (p.es. l'agricoltura non partecipa più in modo preponderante al progetto in quanto singoli elementi dello stesso non vengono più realizzati) è necessario rinegoziare la convenzione in vista della sospensione del progetto o del ridimensionamento del sostegno finanziario concesso dalla Confederazione. Tra le misure rientra l'eventuale restituzione dei contributi fissata di comune accordo da Confederazione e Cantone. Nella convenzione vanno fissati pure i criteri per la sospensione del progetto (cpv. 2).

Art. 29 Controllo da parte dell'UFAG

L'UFAG effettua controlli saltuari circa l'esecuzione dei provvedimenti e l'utilizzazione dei fondi federali versati.

Non vengono più attuati controlli sistematici dei giustificativi nel quadro del conteggio finale. Detti controlli vanno svolti dal Cantone. Pertanto in caso di contributi forfettari non va nemmeno più presentata la dichiarazione del committente relativa alle prestazioni remunerate di terzi. Affinché siano adempiuti i requisiti del controlling, il rispetto delle decisioni di contribuzione è oggetto di verifiche saltuarie da parte dell'UFAG. In tale ambito, oltre alla regolare esecuzione vengono controllati pure i giustificativi (tranne nel caso di contributi forfettari). Questi ultimi vanno conservati dal Cantone per ogni singolo progetto, fino ad avvenuto pagamento finale da parte della Confederazione.

Art. 30 Pagamento al Cantone

¹ *Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori. L'importo minimo di ogni pagamento parziale è di 40 000 franchi.*

² *Un massimo dell'80 per cento del contributo complessivo approvato è stato versato sotto forma di pagamenti parziali.*

³ *Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone.*

Considerazioni generali: Ogni pagamento della Confederazione presuppone la rispettiva prestazione cantonale giusta l'articolo 20.

Cpv. 2: Il limite dell'80 per cento per i pagamenti parziali si applica per l'importo complessivo approvato. In caso di assegnazione a tranche, con la prima tranche viene approvato l'importo complessivo.

Cpv. 3: La richiesta deve essere corredata di un confronto tra preventivo e costi effettivi di costruzione (in base alle voci principali), nonché dei piani dell'opera eseguita, di una copia del verbale di consegna dell'opera e di un rapporto finale contenente, tra l'altro, una documentazione dell'opera realizzata. Nel rapporto finale occorre inoltre illustrare l'adempimento delle condizioni e degli oneri di cui alla decisione di contribuzione.

Per gli edifici di economia rurale e alpestri è sufficiente un rapporto finale breve (modulo) con indicazione dei costi effettivi e motivazione in caso di un eventuale superamento dei costi di oltre il 15 per cento rispetto alla ricapitolazione.

Sezione 3: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti

Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti

¹ *L'inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati soltanto quando l'aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e la competente autorità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.*

² *L'autorità cantonale competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori o gli acquisti anticipati se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un aiuto agli investimenti.*

³ *L'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati di progetti sostenuti con un credito di investimento superiore all'importo limite (art. 55 cpv. 2) o con un contributo può essere concessa unicamente con il consenso dell'UFAG.*

⁴ *In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non sono concessi aiuti agli investimenti.*

Le presenti prescrizioni si basano essenzialmente sulla LSu. Esse disciplinano soltanto il rapporto tra aiuti agli investimenti e inizio dei lavori. Non hanno alcuna influenza sulla procedura di autorizzazione nel quadro del diritto edilizio. In tutti casi l'autorizzazione edilizia cresciuta in giudicato è un presupposto vincolante per l'inizio dei lavori. Non è sufficiente la sola assegnazione dell'aiuto agli investimenti.

Cpv. 1: Le decisioni o le convenzioni concernenti gli aiuti agli investimenti (Confederazione e Cantone) devono essere cresciute in giudicato, ossia devono essere scaduti i termini per la presentazione di ricorsi e devono essere stati evasi eventuali ricorsi.

Cpv. 2: Esempio classico di inizio anticipato dei lavori sono i lavori di consolidamento e di ripristino urgente in seguito a danni dovuti alla furia degli elementi (p.es. se le persone sono in pericolo o se vi è il rischio che nell'immediato si verifichino danni ancor più ingenti), sondaggi per la ricerca di acqua o vecchie condotte, oppure il coordinamento con altri progetti di notevole portata (p.es. costruzione di una condotta idrica nella stessa fossa di una canalizzazione di scarico). La mancanza di crediti e una pianificazione del progetto lacunosa non giustificano assolutamente l'autorizzazione di un inizio anticipato dei lavori. L'inizio anticipato dei lavori non costituisce in alcun caso un motivo per avere diritto a un aiuto agli investimenti. I rischi finanziari in tal caso ricadono sul mandante.

Cpv. 3: Per tutti i progetti per i quali è previsto un contributo, indipendentemente dal suo importo, è necessaria l'approvazione dell'UFAG in vista dell'inizio anticipato dei lavori.

Art. 32 Esecuzione dei progetti di costruzione

¹ *L'esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni determinanti per l'aiuto agli investimenti.*

² *Le modifiche progettuali importanti necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono importanti le modifiche progettuali che:*

- a. *determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all'aiuto degli investimenti;*

b. *concernono progetti che rientrano negli inventari della Confederazione o erano sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.*

³ *I maggiori costi che superano 50 000 franchi e ammontano a oltre il 10 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'UFAG se per essi è richiesto un contributo.*

Cpv. 2: Nei criteri determinanti rientrano essenzialmente la quota di interessi non agricoli nonché la protezione della natura, del paesaggio o degli spazi vitali, come pure la protezione degli animali, la pianificazione del territorio, inclusi i sentieri (tratti asfaltati supplementari!).

Cpv. 3: I valori limite si applicano a tutti i maggiori costi di un progetto, compreso il rincaro. La domanda di riconoscimento dei maggiori costi (costi di progettazione e costi di costruzione) va inoltrata dal Cantone prima del prevedibile superamento dei costi. L'UFAG concede l'approvazione per iscritto.

Per i progetti eseguiti a tappe le presenti disposizioni si applicano alle singole tappe.

Sezione 4: Garanzia delle opere

Dal profilo materiale si applica la guida dell'Associazione svizzera per lo sviluppo rurale (suissemelio) concernente la restituzione dei mutui concessi in relazione all'aiuto per la conduzione aziendale e degli aiuti agli investimenti per le bonifiche fondiari e le costruzioni agricole.

Art. 33 Vigilanza

¹ *I Cantoni informano l'UFAG, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (art. 103 LAgr).*

² *Su richiesta dell'UFAG, gli presentano ogni due anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.*

Per legge, i Cantoni sono competenti in materia di vigilanza sul divieto di modificare la destinazione e di frazionare nonché sull'obbligo di manutenzione e di gestione. A tal fine sarebbe opportuno creare un sistema di assicurazione della qualità (sistema AQ). I Cantoni informano l'UFAG sull'organizzazione della loro attività di controllo (cpv. 1) e sulle loro constatazioni e i provvedimenti adottati (cpv. 2).

Art. 34 Alta vigilanza

L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Esso può effettuare controlli in loco.

Art. 35 Modifica della destinazione e frazionamento

¹ *Si considera in particolare modifica della destinazione:*

- a. *l'edificazione o l'utilizzazione di terreno coltivato e di edifici agricoli per scopi non agricoli;*
- b. *la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici sussidiati. Rientra in questa categoria anche la riduzione della base foraggera, se ne risulta l'inadempimento delle condizioni di contribuzione ai sensi degli articoli 3 o 10;*

- c. *la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in seguito a incendio o ad avvenimenti naturali;*
- d. *nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità, la cessazione dell'utilizzazione agricola degli edifici allacciati o l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul contributo.*

² *Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al momento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell'ambito del progetto per un'utilizzazione non agricola.*

³ *Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivo che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare.*

⁴ *Il divieto di modificare la destinazione inizia con l'assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.*

⁵ *Il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di rimborso cessano 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.*

Cpv. 1: Per modifica della destinazione s'intende anche la diversa utilizzazione di edifici agricoli esistenti che traggono vantaggi soltanto indiretti da una bonifica fondiaria. Ad esempio, la conversione di un'abitazione agricola (anche non sussidiata) in edificio d'abitazione non rurale o abitazione per le ferie, se è stata migliorata tramite la costruzione di una via d'accesso sovvenzionata. Nella cessazione dell'utilizzazione agricola rientra anche la rinuncia all'utilizzazione di un edificio ad esempio quale conseguenza di un'estrema estensificazione.

Se dopo il sostegno con aiuti agli investimenti una particella o un edificio non rientra più nel campo d'applicazione della LDFR, tale situazione va considerata una modifica della destinazione. Dal 1° gennaio 2014 i nuovi inserimenti di particelle in zone edificabili sono considerati alla stessa stregua di una modifica della destinazione (tali particelle non sono più superfici che danno diritto ai pagamenti diretti).

Cpv. 3: Il divieto di frazionamento ha durata illimitata.

Cpv. 5: In caso di sovvenzionamento a tappe il divieto di modifica della destinazione e l'obbligo di rimborso terminano 20 anni dopo l'ultimo pagamento del contributo per l'intero progetto.

Art. 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- a. *l'assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole;*
- b. *le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;*
- c. *l'assenza del fabbisogno agricolo di ripristino di edifici e di impianti distrutti da incendio o da avvenimenti naturali;*
- d. *il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.*
- e. *riconversioni della produzioni auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.*

Ai sensi dell'articolo 102 capoverso 3 LAgr il Cantone può autorizzare deroghe per gravi motivi. L'elenco dei motivi nell'ordinanza non è esaustivo.

Le eccezioni al divieto di frazionamento giusta l'OMSt sono più severe di quelle giusta l'articolo 58 LDFR poiché si applicano a fondi che sono stati raggruppati con mezzi finanziari pubblici.

Let. e: Se gli edifici o gli impianti sono stati utilizzati, in conformità dello scopo previsto, per dieci anni dopo il pagamento finale, non è richiesta la restituzione dei contributi se la conversione della produzione è auspicabile dal profilo della politica agricola. Questa deroga si applica unicamente nei casi in cui l'edificio o l'impianto continua a essere utilizzato per scopi agricoli e se prosegue la gestione dell'azienda agricola.

Art. 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento

¹ Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati.

² Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all'UFAG soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione.

^{2bis} Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3.

³ I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sull'articolo 36 lettera d.

⁴ In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

⁵ Sono in particolare determinanti per l'importo della restituzione:

- a. le aree sottratte al loro scopo;
- b. l'entità dell'utilizzazione non agricola;
- c. il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme a quella effettiva (art. 29 cpv. 1 della LF del 5 ott. 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità).

⁶ La durata di utilizzazione conforme è di:

- | | |
|---|---------|
| a. nel caso di bonifiche fondiarie | 40 anni |
| b. per gli edifici agricoli | 20 anni |
| c. per le aziende di trasformazione dell'economia lattiera e gli impianti meccanici come le teleferiche | 20 anni |
| d. per le installazioni, le macchine e i veicoli | 10 anni |

Cpv. 1: Se la modifica della destinazione nasce dalla riconversione della produzione (p.es. la cessazione della produzione di latte che a suo tempo era stata il presupposto per la concessione di un sostegno finanziario) si pone la questione della restituzione. Se la riconversione è dettata da motivi di politica agricola, la decisione sarà diversa rispetto al caso in cui la riconversione è dovuta ad altre condizioni quadro. La riconversione in un indirizzo di produzione con un determinato potenziale di mercato (nicchia) o la diversificazione delle attività agricole corrisponde all'orientamento della politica agricola. In casi dubbi si raccomanda di rivolgersi all'UFAG.

L'autorizzazione alla modifica della destinazione cresce in giudicato soltanto con l'effettiva restituzione del contributo. Prima del pagamento la menzione nel registro fondiario non deve essere radiata. In generale il riconoscimento di debito va annullato a livello cantonale.

Cpv. 2: Per principio, tutte le decisioni cantonali devono essere notificate all'UFAG in applicazione della LAgr e dei suoi atti normativi d'esecuzione (OMSt) (art. 166 cpv. 3-4 LAgr). Il capoverso 2 costituisce un'agevolazione e un'eccezione a tale principio. Le decisioni cantonali in materia di modifica della destinazione non devono essere notificate all'UFAG, se il Cantone chiede la restituzione dei contributi (pro rata temporis). La notifica formale può essere tralasciata anche se l'UFAG ha approvato per iscritto la rinuncia nel quadro di una precedente consultazione. La notifica formale è obbligatoria nel caso di autorizzazioni di frazionamenti.

Cpv. 2^{bis}: Per ridurre il dispendio amministrativo, al Cantone viene data la possibilità di rinunciare, in via generale, a chiedere la restituzione di importi di esigua entità nonché di contributi concessi per il RIP. In questi casi l'Ufficio federale non va ascoltato preventivamente né gli deve essere notificata la decisione (cpv. 2). Se anche in un caso simile, il Cantone chiede la restituzione dei contributi, esso è tenuto a rimborsare la quota della Confederazione.

Cpv. 5 e 6: Per calcolare l'importo del contributo che dev'essere restituito è determinante soprattutto la superficie di cui è stata modificata la destinazione o (per i provvedimenti non vincolati alla superficie quale la costruzione di acquedotti) l'entità dell'utilizzazione non agricola.

L'articolo 29 capoverso 1 LSu stabilisce che l'importo da restituire viene calcolato anche in base al rapporto tra la durata di utilizzazione conforme alle disposizioni e quella effettiva. La durata di utilizzazione conforme alle disposizioni **per le bonifiche fondiarie** è più lunga rispetto al divieto di modificare la destinazione, che, per motivi di praticità, è limitato a vent'anni. È fissata a quarant'anni, in conformità della durata teorica di vita delle strade agricole. Quindi, la restituzione per anno dell'effettiva durata di utilizzazione è ridotta di 1/40 (ovvero del 2,5%), cessando completamente allo scadere dei vent'anni.

In relazione a progetti di sviluppo regionale (PSR) è possibile sostenere finanziariamente anche installazioni mobili e macchine, purché siano adempiuti gli obiettivi generali e le prescrizioni di un PSR. Considerata la durata inferiore di ammortamento e di utilizzo, tenuto conto del termine massimo di rimborso previsto dall'articolo 52 capoverso 1 lettera a, il termine legale per la modifica della destinazione di simili provvedimenti va fissato a 10 anni.

La restituzione pro rata temporis è obbligatoria soltanto per il contributo federale. Il Cantone può anche richiedere un contributo cantonale non ridotto, il che non ha alcun influsso sull'importo del contributo federale da restituire. Il calcolo pro rata temporis per il contributo federale si applica anche alle opere che sono state sovvenzionate ai sensi del diritto privilegiato, a condizione che la modifica della destinazione sia stata autorizzata dopo il 1° gennaio 1999.

Il termine per il rimborso è tre mesi.

Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione

¹ *Le superfici per la promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio, delimitate nell'ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata, devono essere gestite conformemente agli articoli 55–64 OPD.*

² *La cura dei biotopi si fonda sulle disposizioni di protezione valide per gli oggetti interessati. In loro assenza, il Cantone emana le disposizioni necessarie.*

³ *Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all'obbligo di tolleranza dell'articolo 165b della LAgr.*

⁴ *In caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi, previa diffida infruttuosa. Per il calcolo della restituzione sono determinanti i contributi assegnati alle superfici non gestite o alle opere di carente manutenzione.*

Le superfici coltivate bonificate devono essere gestite in modo sostenibile. Le opere, gli impianti e gli edifici devono essere mantenuti adeguatamente (art. 103 cpv. 1 lett. a e b LAgr).

Per determinati impianti tecnici (teleferiche, centrali elettriche, acquedotti) esistono prescrizioni di legge concernenti la manutenzione ed i controlli periodici.

Per principio vige illimitatamente l'obbligo di manutenzione e di gestione. Tuttavia è opportuno che l'obbligo di manutenzione termini al più tardi allo scadere dell'utilizzazione conforme dell'impianto.

Cpv. 1: Le presenti disposizioni si applicano anche per le superfici valorizzate dal profilo ecologico e paesaggistico applicando provvedimenti mirati e prese in considerazione per i contributi supplementari giusta l'articolo 17.

Cpv. 2: L'obbligo di cura dei biotopi si conclude con l'abrogazione delle corrispettive disposizioni sulla protezione da parte della competente autorità cantonale o federale.

Cpv. 4: La restituzione (durata, conteggio pro rata temporis) viene applicata come nel caso di modifiche di destinazione. **Il termine per il rimborso è tre mesi.**

Art. 39 Altri motivi di restituzione

¹ *I contributi devono essere restituiti:*

- a. *se sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o fallaci di partecipanti o di organi ufficiali;*
- b. *se gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissazione del contributo federale non sono stati successivamente versati o sono stati restituiti;*
- c. *in caso di gravi lacune di esecuzione o di inosservanza di oneri e condizioni;*
- d. *se vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o se le ripercussioni dei miglioramenti sostenuti sono fortemente deprezzate da interventi dei proprietari dell'opera o del fondo;*
- e. *in caso di alienazione con utile, nel quale caso l'utile è calcolato conformemente agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991 sui diritto fondiario rurale; l'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.*
- f. *se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.*

² *Il contributo da restituire viene calcolato:*

- a. *nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-d, secondo gli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990;*
- b. *nel caso di cui al capoverso 1 lettera e, secondo l'articolo 37 capoverso 5.*
- c. *nel caso di cui al capoverso 1 lettera f secondo i criteri stabiliti nella convenzione.*

Cpv. 1 lett. d: I contributi vanno restituiti anche se i provvedimenti ecologici e paesaggistici o le superfici di compensazione e di sostituzione presi in considerazione per i contributi supplementari giusta l'articolo 17 capoverso 1 subiscono una riduzione notevole e permanente oppure se la loro efficacia (p.es. interconnessione) è gravemente pregiudicata.

Cpv. 1 lett. e: Giusta l'articolo 91 LAgr l'alienazione con utile si applica unicamente in caso di alienazione di un'azienda o di una parte dell'azienda direttamente sostenuta finanziariamente. I valori d'imputazione sono determinati all'articolo 8 e all'allegato 5 OIMSC.

Cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c: Un progetto di sviluppo regionale può essere riconosciuto come tale se il carattere collettivo e la collaborazione richiesta all'interno di un progetto sono riconoscibili e disciplinati per un determinato periodo. Questi aspetti sono definiti in una convenzione. Se la collaborazione decade e mancano i presupposti importanti per il sostegno concesso, occorre trovare un accordo sulla restituzione.

Art. 40 Ordine di restituzione

¹ *Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo. Nel caso di opere collettive i proprietari sono responsabili sino a concorrenza della loro partecipazione.*

² *L'UFAG impone al Cantone di ordinare la restituzione se nell'ambito della sua alta vigilanza accerta modifiche della destinazione non autorizzate, incurie manifeste di manutenzione o di gestione oppure altri motivi di restituzione. Se del caso l'UFAG può ordinare direttamente la restituzione al Cantone.*

³ *È fatto salvo il diritto di regresso dei proprietari dell'opera o del fondo nei confronti delle persone che con il loro comportamento colpevole hanno provocato la restituzione.*

Per i termini di prescrizione sono applicabili gli articoli 32 e 33 LSu.

Art. 41 Conteggio dei contributi restituiti

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell'anno precedente. Nel conteggio essi indicano:

- a. il numero della pratica attribuito all'epoca dalla Confederazione;*
- b. i motivi della restituzione;*
- c. il calcolo dell'importo reclamato.*

Art. 42 Menzione nel registro fondiario

¹ *Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario*

- a. in mancanza di un registro fondiario o di un'istituzione sostitutiva cantonale sufficiente;*
- b. se la menzione dovesse comportare un onere sproporzionato;*
- c. in caso di bonifiche fondiarie non vincolate alle superfici (p.es. approvvigionamento con acqua ed elettricità);*
- d. in caso di ripristini periodici.*

² *Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a-c, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna al*

rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell'obbligo di gestione e di manutenzione, dell'obbligo di restituzione e di altri eventuali oneri e condizioni.

³ *La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all'UFAG al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.*

⁴ *Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.*

⁵ *La menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione sono radiate d'ufficio al loro spirare.*

⁶ *Su richiesta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica di destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.*

Nei **capoversi 1 e 2** sono disciplinate le deroghe alla menzione nel registro fondiario. Nella categoria delle bonifiche fondiarie che non sono vincolate alla superficie rientrano, per esempio, progetti per l'approvvigionamento idrico, per l'irrigazione o per il collegamento alla rete elettrica nonché la trasformazione (o ripristino) di strade di proprietà del comune. L'iscrizione della menzione nel registro fondiario, legata al provvedimento di trasformazione della strada che ha beneficiato dei contributi per tutte le particelle rese accessibili, è praticamente impossibile dal profilo giuridico e comporta un notevole dispendio. Una menzione concernente unicamente la particella sulla quale è ubicata la strada è poco sensata. La dichiarazione deve contemplare l'obbligo di rimborsare i contributi in funzione dell'interesse non agricolo per qualsiasi modifica della destinazione nel comprensorio reso accessibile dalla strada in questione.

Il contenuto esatto e la formulazione di ogni menzione devono essere adeguati dal Cantone alle singole condizioni concrete. Pertanto invece dell'obbligo di manutenzione può eventualmente essere menzionata l'appartenenza ad una corporazione, oppure si può rinunciare alla menzione in relazione ad impianti ripresi in proprietà e manutenzione dal comune. **Con la menzione sono resi noti gli oneri e le restrizioni riferiti al fondo. Se quest'ultimo viene alienato, gli oneri e le restrizioni contenuti nella menzione vengono imposti al nuovo proprietario.**

Per il RIP non viene richiesta né la menzione nel registro fondiario né la dichiarazione del proprietario dell'opera.

Onde snellire l'esecuzione per i sostegni di cui all'articolo 18 capoverso 3 (provvedimenti teso a conseguire obiettivi ecologici), in applicazione del capoverso 1 lettera b è sufficiente una dichiarazione del proprietario dell'opera di cui al capoverso 2.

Cpv. 3: Per dimostrare quanto richiesto è sufficiente una copia della notifica all'ufficio del registro fondiario o un mandato corrispondente nella decisione cantonale di approvazione.

Per i provvedimenti edilizi la menzione nel registro fondiario deve essere riportata soltanto per la particella edificabile. È fatta eccezione per gli edifici di economia rurale collettivi ai sensi dell'articolo 7 OIMSC per i quali la menzione deve essere riportata per la particella principale di ogni singola azienda.

Cpv. 4 e 5: La menzione concernente il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di rimborsare i contributi viene radiata d'ufficio dal responsabile del registro fondiario vent'anni dopo l'ultima liquidazione da parte della Confederazione. Ciò presuppone che il Cantone gli

notifichi la data di scadenza di suddetto termine. La menzione concernente il divieto di frazionamento non può essere radiata dopo vent'anni; rimane in vigore a durata indeterminata.

Altre menzioni, quali ad esempio l'obbligo di manutenzione in caso di passaggio dell'opera al comune, non possono essere radiate d'ufficio bensì soltanto su richiesta del competente servizio cantonale.

La radiazione d'ufficio si applica anche per le menzioni del divieto di modifica della destinazione e dell'obbligo di rimborso che sono state introdotte giusta la legge del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura e l'ordinanza sulle bonifiche fondiarie.

Capitolo 3: Crediti di investimento

Quanto alle bonifiche fondiarie, è possibile concedere crediti di investimento soltanto per provvedimenti collettivi.

Sezione 1: Crediti di investimento per provvedimenti individuali

Art. 43 Aiuto iniziale

¹ *L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.*

² *Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l'azienda contadina.*

³ ...

^{3bis} ...

⁴ *Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.*

⁵ *L'UFAG stabilisce le aliquote per l'aiuto iniziale. Prevede graduazioni secondo il numero di USM.*

⁶ *I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 110 000 franchi se gestiscono un'azienda in affitto o in proprietà. Devono comprovare il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.*

Considerazioni generali: Conformemente all'articolo 106 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 lettera a LAgr, l'aiuto iniziale viene concesso un'unica volta a giovani agricoltori che gestiscono in prima persona la loro azienda o la gestiranno in prima persona dopo l'investimento.

Per gestione in prima persona s'intende

- la gestione della propria azienda,
- l'affitto di un'azienda al di fuori della famiglia.

Fino al compimento del 35° anno di età (cpv. 1) sono autorizzate, quale soluzione transitoria, le seguenti forme di gestione:

- la costituzione di una comunità di gestione tra generazioni sulla base di un contratto la cui durata termini al momento del ritiro dell'azienda in affitto o in proprietà. La comunità di gestione tra generazioni deve essere riconosciuta dal competente servizio cantonale. Al più tardi al compimento del 35° anno di età, il richiedente deve essere proprietario dell'azienda all'interno della famiglia giusta l'articolo 106 LAgr oppure af-

fittuario dell'azienda al di fuori della famiglia giusta l'articolo 9. La comunità di gestione tra generazioni può continuare ad esistere;

- l'affitto di un'azienda all'interno della famiglia, laddove al più tardi al compimento del 35° anno di età l'azienda va ripresa in proprietà, poiché in virtù dell'articolo 9 gli affittuari all'interno della famiglia sono esclusi dalla concessione di aiuti agli investimenti.

Se ad un'azienda familiare viene concesso un aiuto iniziale prima della ripresa dell'azienda in proprietà (comunità di gestione tra generazioni o affitto), la decisione cantonale o il contratto di mutuo devono contenere la clausola della ripresa dell'azienda entro il compimento del 35° anno di età. Se tale clausola non è rispettata entro 6 mesi dal compimento del 35° anno di età, il Cantone deve chiedere la restituzione del saldo dell'aiuto iniziale.

Forme di gestione e calcolo delle USM:

- Ripresa dell'azienda da parte di società di persone (p.es. azienda di fratelli)

L'importo dell'aiuto iniziale è riferito all'azienda. L'importo forfettario in base alla categoria standard dell'azienda può essere distribuito tra i gestori.

- Comunità aziendale

L'aiuto iniziale viene calcolato e stanziato in riferimento alle singole persone. Il fabbisogno USM della comunità viene determinato e suddiviso tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione.

- Comunità di gestione tra generazioni

Il figlio o la figlia riceve l'aiuto iniziale conformemente al fabbisogno USM dell'azienda della rispettiva categoria.

Altre disposizioni:

L'aiuto iniziale può essere computato su un saldo di un credito d'investimento esistente, se l'azienda viene al contempo ripresa in proprietà. La restituzione annuale va fissata in modo che i termini di rimborso giusta l'articolo 48 siano mantenuti per tutti i crediti d'investimento originariamente concessi e per i nuovi. Tuttavia, in ogni caso, l'aiuto iniziale va notificato su un modulo di notifica separato.

In caso di costituzione di una comunità di gestione tra generazioni o di una ripresa in affitto il resto del credito rimane al padre/alla madre (proprietario) che deve rimborsarlo entro la cessione dell'azienda. Questo importo residuo viene preso in considerazione per l'ammontare dell'importo limite giusta l'articolo 55.

Se vengono concessi contemporaneamente un aiuto iniziale ed un credito d'investimento, entrambi i crediti possono essere versati sotto forma di un unico mutuo. Per l'intero mutuo può essere fissato un rimborso unico annuale sull'arco dell'intero periodo di validità dello stesso. La restituzione annuale va fissata in modo che i termini di rimborso giusta l'articolo 48 possano essere mantenuti per l'aiuto iniziale e per gli altri crediti d'investimento. Esempio: concessione di un aiuto iniziale pari a 180'000.- franchi e di un credito d'investimento per la trasformazione di una stalla pari a 180'000.- franchi, importo totale di 360'000.- franchi. Il rimborso annuale viene fissato a 22'500.- franchi. Dopo 8 anni è rimborsato l'aiuto iniziale e dopo 16 anni il credito d'investimento per il provvedimenti edilizio. Sui moduli di notifica separati va notificato l'aiuto iniziale con una validità di 8 anni e il provvedimento edilizio con l'aiuto iniziale conteggiato con una validità di 16 anni.

Cpv. 1: L'aiuto iniziale è concesso fino al compimento del 35° anno di età. La domanda completa per l'aiuto iniziale va presentata al competente servizio cantonale prima del compimento del 35° anno di età. La ripresa dell'azienda in proprietà (all'interno della famiglia) o in affitto (all'esterno della famiglia) deve avvenire al più tardi entro sei mesi dal compimento del 35° anno di età. Nel quadro del limite di età giusta il capoverso 1, il richiedente ha la facoltà di richiedere l'aiuto iniziale in qualsiasi momento.

All'atto della concessione dell'aiuto iniziale la formazione di base richiesta in virtù dell'articolo 4 deve essere conclusa.

Nel caso di richiedenti sposati, al fine della concessione dell'aiuto iniziale è sufficiente che uno dei coniugi adempia i presupposti relativi alla formazione (art. 4 cpv. 1 bis). Il beneficiario dell'aiuto iniziale deve invece adempiere il limite d'età ed essere riconosciuto come (co)gestore in virtù delle disposizioni dell'OPD.

Cpv. 2: Una relazione diretta esiste ad esempio in caso di acquisto della sostanza dell'affittuario, ripresa dell'azienda, acquisto di inventario morto o vivo, di investimenti edilizi o in caso di ammortamento di debiti aziendali. Se il fabbisogno non è dimostrato per l'intero importo dell'aiuto iniziale, il Cantone può procedere ad un versamento a tappe.

Cpv. 5: L'aiuto iniziale viene erogato per USM giusta l'allegato 4 punto I OIMSC.

Cpv. 6: Per i pescatori ed i piscicoltori si applicano per analogia le condizioni di entrata in materia a condizione che esse siano applicabili a queste categorie. Per i pescatori e i piscicoltori, il criterio "professione a titolo principale" viene valutato in base al reddito medio durante tre anni e non in funzione di **dimensioni dell'azienda** standard. In questo caso, l'articolo 89 capoverso 2 LAgr non è applicabile.

Art. 44 Provvedimenti edilizi

¹ *I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:*

- a. *la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale, di serre e di case d'abitazione agricole;*
- b. **...**
- c. *l'acquisto da terzi di case d'abitazione e di edifici di economia rurale, al posto di provvedimenti edilizi;*
- d. *provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini;*
- e. *provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per ricostituire colture perenni, ad eccezione di macchine e installazioni mobili.*

² *Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:*

- a. *provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;*
- b. *l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.*

³ *L'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale riceve crediti di investimento per:*

- a. *le serre;*

- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda;*
- c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;*
- d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.*

Cpv. 1: Possono essere concessi crediti d'investimento per edifici di economia rurale destinati alla stabulazione di animali che consumano foraggio grezzo, suini e pollame nonché per la produzione vegetale, il condizionamento e lo stoccaggio.

Cpv. 1 lett. a: Per gli edifici di economia rurale collettivi vale per analogia il commento all'articolo 18 capoverso 1 lettera a.

Conformemente all'articolo 46 capoverso 1 lettera b e all'allegato 4 numero II OIMSC, per le case d'abitazione si distingue tra abitazione del gestore e alloggio per gli anziani. Il sostegno è limitato a due abitazioni al massimo per azienda. Se entrambe le abitazioni sono parte dell'azienda agricola o lo diventano in caso di acquisto al posto di una nuova costruzione secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera c, un'abitazione che ha beneficiato di un sostegno finanziario può venir affittata anche a persone estranee alla famiglia.

Per le serre vengono concessi importi forfettari giusta l'articolo 46 capoverso 7 lettera a.

Cpv 1 lett. c: L'acquisto invece della costruzione di un nuovo edificio può essere sostenuto finanziariamente laddove fosse possibile sostenere finanziariamente anche la costruzione di un nuovo edificio nell'azienda. L'acquisto deve essere opportuno per l'azienda per quanto concerne sia la struttura sia l'economicità. La presente lettera è applicabile soltanto per i richiedenti che sono già proprietari di un'azienda.

L'importo forfettario ammonta all'80 per cento al massimo del credito d'investimento giusta l'importo forfettario di cui all'OIMSC, che verrebbe concesso per costruire un edificio equivalente all'azienda da acquistare. Vanno tenute adeguatamente in considerazione la svalutazione a causa della vetustà e le migliorie necessarie; il credito d'investimento dev'essere ridotto in modo corrispondente. Conformemente alla presente lettera vengono sostenuti finanziariamente soltanto gli acquisti di edifici ubicati in prossimità del centro aziendale. L'acquisto deve consentire di evitare il risanamento oneroso e dispendioso dell'edificio o la costruzione di un nuovo edificio. I piccoli adeguamenti dell'oggetto d'acquisto possono essere finanziati in via suppletiva (al massimo fino al 100 per cento dell'importo forfettario). Per acquisti da terzi si intendono gli acquisti che avvengono al di fuori della parentela in linea diretta (inclusi i suoceri).

In caso di acquisto di un edificio che ha già beneficiato di aiuti agli investimenti della Confederazione, è possibile trasferire all'acquirente tutti i diritti e i doveri in relazione alla concessione di aiuti agli investimenti. Se l'acquirente adempie le condizioni generali di entrata in materia, è possibile trasferire anche il saldo del credito d'investimento. Se l'edificio ha già beneficiato di un sostegno finanziario ordinario, per l'acquisto può venir vagliata la concessione di aiuti agli investimenti, tenendo conto delle direttive di riduzione giusta l'allegato 4 cifra III punto 3 lettera e OIMSC.

Cpv. 1 lett. d: La possibilità di sostegno di edifici e installazioni per diversificare le attività agricole e affini è stabilita in base ai principi in materia di autorizzazione di cui alla LPT. I provvedimenti di diversificazione al di fuori della zona agricola possono essere finanziati soltanto se fosse possibile concedere un'autorizzazione edilizia per questi provvedimenti anche nella zona agricola giusta LPT. È ad esempio possibile finanziare edifici per attività

agrituristiche nell'azienda, a condizione che il richiedente gestisca un'azienda, di dimensioni sufficienti, dedita alla coltivazione del suolo. Anche gli impianti per la produzione di energie rinnovabili da biomassa (art. 3 e 3a) costituiscono una possibile diversificazione. In virtù dell'articolo 13, tutti i provvedimenti di diversificazione da sostenere finanziariamente devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale. In virtù dell'articolo 106 LAgr, è possibile sostenere la diversificazione se genera un reddito supplementare.

Cpv. 1 lett. e: Nelle aziende di colture speciali vengono sostenuti anche provvedimenti infrastrutturali individuali. In questa categoria rientrano anche gli investimenti per la protezione contro le intemperie come ad esempio reti antigrandine, coperture antipioggia, tunnel e installazioni fisse per l'irrigazione. L'allacciamento di base può essere sostenuto quale provvedimento di bonifiche fondiare in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera c.

La ricostituzione di colture perenni per migliorare la produzione e il loro adeguamento al mercato può beneficiare di aiuti agli investimenti. Il sostegno ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili di un nuovo impianto, materiale vegetale compreso. Conformemente all'articolo 48 capoverso 1, il credito di investimento va restituito entro 8-15 anni, in rate di almeno 4'000 franchi all'anno.

Non beneficiano di alcun sostegno finanziario le macchine e le installazioni mobili.

Cpv. 2 lett. a: Se i presupposti giusta l'articolo 9 sono adempiuti, gli affittuari ricevono crediti di investimento per tutti i provvedimenti giusta il capoverso 1, fatte salve le considerazioni seguenti. Tuttavia, un sostegno dell'acquisto anziché della costruzione di un nuovo edificio è possibile soltanto se, per principio, fosse possibile sostenere anche la costruzione di un nuovo edificio. È presupposta l'autorizzazione d'acquisto giusta la LDFR. Mediante questa disposizione s'intende in primo luogo garantire un utilizzo ottimale di edifici già esistenti nella zona agricola. L'acquisizione di parti di un'azienda agricola da parte di un affittuario, per esempio l'acquisto di edifici con diritto di superficie, non è considerata un provvedimento strutturale ai sensi del capoverso 1 lettera c.

Il mutuo forfettario è calcolato in base all'articolo 46 capoverso 7.

Cpv. 2 lett. b: Se l'affittuario ha gestito l'azienda in proprio per almeno sei anni, in caso di acquisto da parte di un discendente diretto il termine decade, se questo adempie le condizioni di entrata in materia per la concessione di un credito di investimento.

Il mutuo forfettario è calcolato in base all'articolo 46 capoverso 7.

Cpv. 3: Il mutuo forfettario è calcolato in base all'articolo 46 capoverso 7.

Art. 45 Pesca e piscicoltura

¹ *I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti di investimento per i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione.*

² *Il sostegno è limitato ai provvedimenti edilizi e alle installazioni che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione nazionale.*

I provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione di pesce conforme alla protezione degli animali possono essere sostenuti finanziariamente. Prima del sostegno l'azienda deve fornire la prova che adempie le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Se gli investimenti sono destinati, oltre alla pesca di pesci indigeni o alla produzione nazionale, ad altri scopi, come ad esempio la trasformazione o la vendita di pesce importato, i costi

computabili vengono decurtati in proporzione all'utilizzo diverso da quello previsto. Il credito di investimento forfettario è calcolato in base all'articolo 46 capoverso 7.

Art. 45a Piccole aziende artigianali

¹ Alle piccole aziende artigianali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

² Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

³ Il credito di investimento ammonta al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.

⁴ I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.

Considerazioni generali: Valgono le osservazioni espresse in merito agli articoli 10a e 19d.

Cpv. 1: Tra gli impianti rientrano ad esempio i robot utilizzati per il trattamento della crosta del formaggio negli stabilimenti di stoccaggio o i serbatoi di un'azienda di torchiatura. La legge esclude esplicitamente dai crediti di investimento l'acquisto di macchine e veicoli.

Cpv. 2: L'importo dei crediti di investimento è calcolato analogamente a quanto previsto dalle disposizioni concernenti i provvedimenti collettivi giusta l'articolo 51 capoverso 1.

Cpv. 3: Se la medesima azienda viene sostenuta più volte, il nuovo credito di investimento unitamente al saldo di crediti di investimento concessi in passato non può essere superiore all'importo massimo.

Cpv. 4: I termini di rimborso sono analoghi a quelli previsti dalle disposizioni concernenti i provvedimenti collettivi giusta l'articolo 52. Ciò garantisce l'armonizzazione con edifici e impianti delle organizzazioni contadine di produttori.

Art. 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi

¹ I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- a. per edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità;
- b. per case di abitazione: in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani.

² Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

- a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG

	Fr.
1. zona di pianura	9 000
2. zona collinare e zona di montagna I	6 000
3. zone di montagna II–IV	6 000
b. edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG	9 000
c.
d. abitazioni	200 000

³ Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a, per gli edifici di economia rurale sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura.

⁴ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 74 OPD, è concesso, oltre al contributo forfettario di cui al capoverso 2, un contributo supplementare per l'elemento «stalla» pari al 20 per cento.

⁵ La graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio è stabilita in un'ordinanza dell'UFAG.

⁶ In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato.

⁷ L'importo forfettario massimo ammonta **al massimo** al 50 per cento **dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:**

- a. serre e edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione e valorizzazione;
- b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d-e, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché articolo 45.

⁸ In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all'agricoltura, il contributo forfettario ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Cpv. 2: Gli indirizzi di produzione possono essere combinati liberamente, tenendo tuttavia in considerazione l'articolo 10.

La classificazione di un'azienda o di una comunità nella rispettiva zona avviene giusta l'articolo 4 OIMSC secondo l'ubicazione della superficie agricola utile.

Per gli edifici di economia rurale collettivi il credito di investimento massimo è calcolato giusta l'articolo 6 OIMSC.

Il sostegno delle case d'abitazione si calcola giusta l'allegato 4 punto II OIMSC.

Cpv. 3: In caso di rinuncia volontaria ai contributi possono essere stanziati maggiori crediti d'investimento giusta l'allegato 4 punti III e IV OIMSC.

Cpv. 4: Il supplemento SSRA viene concesso per le poste effettivamente realizzate nella stalla, tenendo in considerazione il programma delle disposizioni computabile (art. 10).

Cpv. 5: La graduazione viene effettuata giusta l'allegato 4 punti II-V OIMSC.

Cpv. 6: Per sostenere finanziariamente le trasformazioni, queste ultime devono rappresentare un miglioramento aziendale di notevole entità.

Cpv. 7: Per i costi computabili possono essere riconosciuti al massimo i costi di investimento correlati alla costruzione di un nuovo edificio. Come per gli altri casi, dai costi complessivi vanno dedotte le quote non sussidiabili (p.es. spese notarili, tasse, particella edificabile, installazioni mobili). Se a un provvedimento partecipano anche soci che non adempiono le condizioni di entrata in materia, i costi computabili vanno ridotti in modo corrispondente. In questo caso occorre stabilire contrattualmente quali benefici garantisce a lungo termine il provvedimento per il richiedente avente diritto. Esempio: se un acquirente di elettricità partecipa in misura del 25 per cento all'investimento per un impianto di biogas, i costi computabili vengono ridotti del 25 per cento.

Quale base per la determinazione dei costi computabili si utilizzano ricapitolazioni dei costi allestite sulla base di offerte consolidate. La realizzazione del progetto va verificata perlomeno sulla base del conteggio o del programma delle disposizioni sostenute. Nel caso in cui il programma d'investimento o di costruzione non venga ultimato il credito d'investimento concesso deve essere proporzionalmente ridotto o restituito.

Dai costi computabili vanno sempre dedotti eventuali contributi pubblici.

Cpv. 8: Se in un'azienda vengono finanziati successivamente più investimenti per diversificare l'attività, il totale di tutti i crediti di investimento per la diversificazione (saldo di diversificazioni precedenti e nuovi crediti di investimento) non può superare i 200'000 franchi. L'importo massimo si riferisce all'azienda. Tale restrizione non si applica agli impianti per la produzione di energie rinnovabili a partire dalla biomassa. In caso di realizzazione di un provvedimento di diversificazione da parte di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale si applica l'importo massimo per azienda originaria giusta l'articolo 44 se i soci e la relativa quota adempiono le condizioni di entrata in materia individuali, hanno presentato personalmente una domanda di assegnazione di un credito di investimento e diventano proprietari della loro quota di edifici o di installazioni. Il reddito supplementare risultante dalla diversificazione deve essere indicato separatamente per ogni azienda.

Art. 47 Credito di investimento minimo

Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.

I crediti di investimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti possono essere sommati. Il limite superiore è stato abolito affinché le aziende efficienti possano essere debitamente promosse.

Art. 48 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- a. 12 anni per l'aiuto iniziale;
- b. 18 anni per tutti gli altri provvedimenti.

^{Ibis} A prescindere dai termini stabiliti di cui al capoverso 1, il rimborso minimo annuo ammonta a 4000 franchi.

² Entro i termini massimi di cui al capoverso 1 il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospendersi per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.

Cpv. 1: Il termine di rimborso decorre dal versamento del credito d'investimento.

Per quanto riguarda la possibilità di computo dei diversi mutui valgono per analogia i commenti all'articolo 43 (sezione "ulteriori disposizioni").

Cpv. 2: In caso di rinvio (moratoria) di uno o due anni del termine per il primo rimborso o di dilazione del rimborso annuo, il tasso di ammortamento per gli anni rimanenti viene aumentato in modo corrispondente, per evitare che venga superato il termine massimo d'ammortamento.

Cpv. 2 lett. b: Entro i termini giusta il capoverso 1, in casi motivati, è possibile dilazionare più volte il rimborso di un anno. Per amministrare più facilmente tale possibilità (nessun aumento del rimborso annuale dopo una dilazione), il termine di rimborso inizialmente stabilito può essere più breve del termine massimo.

Sezione 2: Crediti di investimento per provvedimenti collettivi

Art. 49 Provvedimenti sostenuti

¹ Sono sostenuti con crediti di investimento:

- a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 11;
- b. la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, installazioni, macchine e veicoli da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende o facilitare la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti della regione;
- c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato o l'estensione della loro attività;
- d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a;
- f. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da terzi al posto della costruzione di nuovi edifici.

² L'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è sostenuto con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.

Cpv. 1 lett. a: Il riferimento all'articolo 11 mira a fissare le esigenze relative alla collettività delle bonifiche fondiarie; per quelle individuali non possono essere concessi crediti d'investimento.

Per bonifiche fondiarie si intendono tutti i provvedimenti indicati nell'articolo 14 capoversi 1 e 2. L'approvvigionamento idrico ed elettrico giusta il capoverso 2 può essere sostenuto finanziariamente con crediti di investimento anche nella regione di pianura, a condizione che vengano adempiute le altre condizioni. L'interesse agricolo o non agricolo viene preso in considerazione nella fissazione del credito d'investimento analogamente a quanto avviene per i contributi.

I crediti di investimento per le bonifiche fondiarie sono riferiti all'opera e non al committente.

Presupposti per la concessione di un credito d'investimento sono un progetto con approvazione cresciuta in giudicato del Cantone, la conferma del diritto al sostegno finanziario (Confederazione) almeno con un preavviso e la presentazione della documentazione necessaria per l'esame della domanda, per analogia, giusta gli articoli 25 e 25a.

Viene fatta la distinzione tra crediti di costruzione giusta l'articolo 107 capoverso 2 LAgr per agevolare il finanziamento durante la fase di costruzione e crediti di consolidamento per la riduzione dell'onere relativo ai costi residui. Non possono essere concessi contemporaneamente crediti di consolidamento e crediti di costruzione per la stessa opera.

I crediti di costruzione sono pensati per opere di lunga durata, in particolare per opere a tappe. Se i pagamenti delle quote di costi degli interessati sono pianificati adeguatamente, di norma, non è necessario alcun credito di consolidamento o lo è soltanto al termine dell'opera. Se non è possibile alcun credito di costruzione, può essere concesso un credito di

consolidamento già al momento dell'assicurazione di un contributo. Per le opere realizzate a tappe è possibile concedere un'unica volta un credito di consolidamento (dopo la prima assegnazione del contributo o al termine dell'opera).

Cpv. 1 lett. b: Gli investimenti devono in ogni caso essere fatti prevalentemente dal produttore (art. 11b OMSt). Se, oltre al produttore, partecipano altre persone o se gli edifici e gli impianti vengono utilizzati per prodotti che non provengono dalla regione, i costi computabili vengono ridotti. Macchine e veicoli utilizzati prevalentemente nel quadro di imprese di lavori agricoli non beneficiano di alcun sostegno finanziario. Per quanto concerne la promozione di edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello vale, per analogia, il commento all'articolo 18 capoverso 2.

Le comunità aziendali riconosciute giusta l'articolo 10 OTerm e le comunità aziendali settoriali riconosciute giusta l'articolo 12 OTerm possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'acquisto di macchine e veicoli se adempiono le condizioni dell'articolo 11b. Inoltre, deve venir concluso un contratto di collaborazione la cui validità corrisponda almeno alla decorrenza del credito d'investimento.

Cpv. 1 lett. c: Per organizzazione contadina di solidarietà si intende ad esempio un'associazione per l'uso collettivo di macchine agricole, un servizio di collocamento di aiutanti o una comunità d'interessi per ottimizzare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli. Un'organizzazione di solidarietà può essere una persona giuridica (p.es. una cooperativa, una società anonima, ecc.) o una società di persone (p.es. società semplice, ecc.). Beneficia di un sostegno anche l'estensione dell'attività il cui impatto è comparabile a quello della fondazione di una nuova organizzazione. Non rientra nel campo d'applicazione del presente articolo l'estensione che comporta meramente un ampliamento dell'attività tradizionale.

Cpv. 1 lett. d: In virtù dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr vengono sostenuti in particolare impianti collettivi per la produzione di biogas e piccoli impianti termici combinati alimentati a legna. Per le autorizzazioni edilizie di simili impianti si applicano anche le disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.

Cpv. 1 lett. e: Nel caso di progetti di sviluppo regionale possono venir presi in considerazione in particolare crediti di costruzione per l'intera opera oppure crediti di consolidamento per singoli elementi del progetto. Si applicano le condizioni di entrata in materia vigenti per i provvedimenti collettivi. I criteri per la valutazione del finanziamento e della sopportabilità di investimenti individuali all'interno del PSR sono in funzione delle possibilità delle singole aziende.

Cpv. 1 lett. f: Gli affittuari devono adempiere la condizione di cui all'articolo 9 capoversi 1-3.

Cpv. 2: Alle bonifiche fondiari collettive giusta l'articolo 14 capoverso 4 e agli impianti collettivi per la produzione di energia rinnovabile possono partecipare anche le aziende agricole poiché entrambi i provvedimenti riguardano più aziende ed è raro riscontrare nella pratica diverse aziende ortoflorovivaistiche ubicate così vicine.

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà

Le organizzazioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per:

- a. i costi di fondazione;*
- b. i costi dell'avvio di una nuova attività o di un'estensione dell'attività esistente;*

- c. i costi per l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari;
- d. i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.

Possono essere concessi mutui pari al 50 per cento dei costi (art. 51 cpv. 1) o, in caso di progetti particolarmente innovativi, fino a concorrenza del 65 per cento dei costi (art. 51 cpv. 2). Dopo circa un semestre l'organizzazione dovrebbe essere in grado di far capo alle sue entrate per autofinanziarsi e per ammortizzare, sull'arco di diversi anni, i costi legati alla fondazione e alla prima fase operativa. Si applicano i presupposti giusta l'articolo 11 b.

Nel sostegno di organizzazioni esistenti, per i provvedimenti di cui alla lettera b sono computabili soltanto i costi per l'avvio di una nuova attività o quelli per l'estensione dell'attività esistente. Tra questi possono essere computati proporzionalmente anche i costi per acquisti (lett. c) e i costi salariali (lett. d). Non beneficiano del sostegno in virtù del presente articolo gli edifici o l'acquisto di macchine e veicoli. Dai costi computabili vanno sempre dedotti eventuali contributi pubblici.

Art. 50 Fondi propri

¹ I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.

² Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio.

Cpv. 1: Per le opere nuove i fondi propri devono provenire da depositi (capitale azionario, certificati di quote, versamenti in contanti di persone o enti partecipanti all'opera o prestazioni secondo il cpv. 2). Per le opere esistenti il capitale proprio è la differenza, comprovata a bilancio, tra somma degli attivi e capitale di terzi. È determinante che il proprietario del capitale proprio lo metta a disposizione dell'opera senza alcuna limitazione di tempo.

Cpv. 2: Per prestazioni di terzi si intendono le donazioni volontarie effettuate da persone o enti non direttamente partecipanti all'opera.

Art. 51 Importo dei crediti di investimento

¹ I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30-50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

² In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente indispensabili, l'aliquota può essere aumentata sino al 65 per cento. L'UFAG stabilisce le condizioni per aliquote più elevate.

³ Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.

⁴ Crediti di costruzione di cui all'articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all'ammontare del 75 per cento della somma dei contributi pubblici.

⁵ L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.

⁶ Il credito di investimento massimo per la costruzione di nuovi edifici alpestri è 6000 franchi per UBG. L'UFAG stabilisce in un'ordinanza le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità.

⁷ Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera b, per gli edifici alpestri è versato il doppio dell'aliquota dei crediti di investimento.

Cpv. 1: Determinanti per il calcolo dei costi residui sono i costi aventi diritto a contributi dedotte le eventuali quote di costi per interessi non agricoli. Se il contributo federale viene ridotto a causa di interessi non agricoli, anche il credito d'investimento lo è proporzionalmente. Per il calcolo dei costi computabili per i provvedimenti giusta l'articolo 49 capoverso 1 lettere b e d si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 15. Per i costi computabili va tenuto conto dell'interesse agricolo giusta l'articolo 15 capoverso 4 lettera a. Possono essere computati tutti i prodotti agricoli regionali, anche se singoli produttori non adempiono i presupposti di cui all'articolo 11b (p.es. piccoli produttori o gruppi di produttori di 2° grado). Inoltre, i costi computabili possono essere superiori a quelli sussidiabili giusta l'articolo 19 capoverso 7, poiché tramite i crediti di investimento (art. 49) possono essere sostenuti finanziariamente provvedimenti esclusi dai contributi (art. 18 cpv. 2).

I costi computabili per il diritto agli aiuti finanziari sono calcolati in base alla proporzione tra produttori e altri membri della comunità e ridotti proporzionalmente.

Per quanto riguarda le bonifiche fondiarie i crediti di consolidamento sono retti dal capoverso 1, i crediti di costruzioni dal capoverso 4.

Cpv. 2: Le condizioni per aliquote maggiori sono fissate negli articoli 9 (progetti particolarmente innovativi) e 10 nonché nell'allegato 6 (progetti difficilmente sostenibili) OIMSC.

Cpv. 3: I crediti di investimento concessi contemporaneamente possono essere sommati.

Cpv. 4: Crediti di costruzione:

Obiettivo: Con la concessione di un credito di costruzione si vuole evitare che il committente sia costretto a chiedere un credito bancario per saldare i costi di progettazione e le fatture correnti fino al versamento dei contributi federali, cantonali e comunali per pagamenti parziali durante i lavori e al momento del conteggio finale.

Regole:

- Per contributi pubblici si intendono i contributi federali e cantonali nonché i contributi comunali computabili (art. 20 cpv. 2).
- Per grandi progetti si intendono i progetti per cui viene concesso un contributo federale superiore a 100'000 franchi (preavviso necessario, art. 23 cpv. 2 lett. b).
- Per ogni opera è consentito un solo credito di costruzione.
- Per le opere sovvenzionate a tappe con una decisione di principio (art. 28 cpv. 1 lett. c) il credito di costruzione è vincolato all'opera e non ad ogni singola tappa. Esso può quindi riguardare diverse tappe.
- Un credito di costruzione può essere concluso in ogni momento e la parte restante può essere trasferita al successivo credito di costruzione.
- Il credito di costruzione non copre la quota di costi dei proprietari, che deve essere pagata tempestivamente e regolarmente.
- Il credito di costruzione è amministrato dal Cantone. Quest'ultimo, tuttavia, può delegare il compito ad un'istanza specializzata o direttamente al committente. Questi lo devono svolgere sotto responsabilità del Cantone ed in maniera accurata. In tal caso vanno pagati anche gli eventuali interessi ai Cantoni.

- Il Cantone verifica se i lavori procedono rapidamente, se le fatture sono regolarmente saldate e se i pagamenti parziali sono effettuati regolarmente.
- Come garanzia è sufficiente la cessione dei contributi pubblici.

Cpv. 5: L'importo del credito di investimento viene valutato in base ai singoli provvedimenti del programma o del progetto, tenendo conto delle disposizioni specifiche giusta l'OMSt.

Art. 52 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- dieci anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà;
- 20 anni per i provvedimenti edilizi;
- 3 anni per i crediti di costruzione;
- ...

^{1bis} A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, il rimborso minimo annuo ammonta a 6000 franchi.

² Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:

- rinvviare i rimborsi di due anni al massimo;
- sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficiario del credito peggiorano senza sua colpa.

Cpv. 1: Fatto salvo il capoverso 2, il primo rimborso scade un anno dopo il pagamento del credito d'investimento.

Cpv. 2 lett. a: In caso di rinvio di uno o due anni (moratoria) del primo termine di rimborso o di sospensione del rimborso per un anno, la rata per l'estinzione del credito di investimento va aumentata cosicché non venga superato il termine massimo di rimborso.

Cpv. 2 lett. b: Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, in casi motivati è possibile sospendere più volte il rimborso per un anno. Onde gestire agevolmente questa possibilità (la rata annuale non viene aumentata a seguito della sospensione), il termine di rimborso fissato inizialmente può essere ridotto rispetto al termine massimo.

Sezione 3: Procedura

Art. 53 Domande, esame e decisione

¹ Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni.

³ Nel caso di domande inferiori o uguali all'importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l'UFAG mediante il modulo di notifica. La notifica della decisione cantonale all'UFAG è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.

⁴ Nel caso di domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'Ufficio federale, unitamente ai documenti pertinenti. La notifica al richiedente viene effettuata dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.

Cpv. 3 e 4: Per tutti i casi combinati la decisione in merito alla concessione del credito d'investimento va resa nota al richiedente soltanto dopo l'assegnazione del contributo federale.

Per le decisioni con un importo inferiore a quello limite giusta l'articolo 55, l'UFAG richiede la decisione soltanto in casi eccezionali. In casi estremi (accertati sulla base del modulo di notifica) la Confederazione può adire le vie legali del diritto cantonale e federale contro decisioni del Cantone che non soggiacciono alla procedura d'autorizzazione (art. 166 cpv. 3 LAgr). Pertanto, nella decisione notificata al mutuatario va indicato che anche l'UFAG ha diritto di presentare ricorso. Il provvedimento può essere pertanto attuato soltanto decorso inutilizzato il termine di ricorso.

Art. 54 Sostegno combinato

¹ *In caso di sostegno combinato di cui all'articolo 22 la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'UFAG.*

² *In caso di sostegno combinato la procedura di domanda è disciplinata dagli articoli 23–27.*

Con l'esplicito rimando all'articolo 22 vengono indicati i provvedimenti per i quali vanno inoltrati contemporaneamente i documenti concernenti l'autorizzazione del contributo federale e la concessione del credito di investimento.

Art. 55 Procedura di approvazione

¹ *Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla ricevuta postale del fascicolo completo da parte dell'UFAG.*

² *L'importo limite ammonta a:*

a. **500** 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;

b. **600** 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.

³ *Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettera a.*

⁴ ...

Cpv. 2: La procedura di approvazione giusta l'articolo 108 capoverso 1 LAgr è necessaria se è superato l'importo limite. **Quest'ultimo è stato aumentato con l'entrata in vigore della disposizione modificata onde semplificare la procedura e snellire l'amministrazione.**

Cpv. 3: Per i provvedimenti individuali l'importo limite è riferito all'azienda, mentre per quelli collettivi all'opera. Per la valutazione vengono tenuti in considerazione tutti i saldi dei crediti d'investimento e i mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale concessi precedentemente ad un'azienda. I saldi correnti dei provvedimenti individuali, compresi quelli dell'aiuto per la conduzione aziendale, non vengono cumulati con i saldi correnti dei provvedimenti collettivi.

Sezione 4: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti

Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti

L'articolo 31 si applica per analogia all'inizio dei lavori e agli acquisti.

Art. 57 Esecuzione dei progetti di costruzione

L'articolo 32 capoversi 1 e 2 lettera a, si applica per analogia all'esecuzione dei progetti di costruzione.

Sezione 5: Garanzia, revoca e rimborso dei crediti di investimento

Art. 58 Garanzia di crediti di investimento

¹ *I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.*

² *Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare la costituzione di un'ipoteca unitamente alla decisione di assegnazione del credito. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.*

³ *Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.*

Cpv. 1: Il pegno immobiliare costituisce la migliore possibilità di garanzia di un credito di investimento e perciò è da impiegarsi in modo prioritario. In caso di crediti di investimento per bonifiche fondiarie collettive è sufficiente il riconoscimento di debito. In caso di crediti di costruzione è richiesta soltanto la cessione dei contributi pubblici.

Cpv. 2: La disposizione del capoverso 2 consente una notevole semplificazione nella costituzione di titoli di cartelle ipotecarie nel registro fondiario e quindi anche un notevole risparmio finanziario.

Cpv. 3: La possibilità di conteggiare altre prestazioni federali giusta la LAgr, quali ad esempio pagamenti diretti, deve essere già menzionata nella decisione o nel contratto di mutuo.

Art. 59 Revoca di crediti di investimento

¹ *Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento:*

- a. l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento;*
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;*
- c. la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, tranne in casi di affitto a un discendente;*
- d. l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli;*
- e. l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione;*
- f. la rinuncia all'utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 2 lettera b della LAgr;*
- g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone;*
- h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;*
- i. la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.*

² *Al posto di una revoca di cui al capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni **di cui***

all'articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 12. È fatto salvo l'articolo 60.

Cpv. 1: L'elenco dei gravi motivi non è esaustivo. Il termine per il rimborso è di tre mesi.

Non è considerata cessazione della gestione in proprio giusta la lettera c la fattispecie in cui l'azienda continua a essere gestita dal coniuge e questi adempie le condizioni di cui agli articoli 3-6 OPD.

Cpv. 2: *Se un'azienda viene affittata al di fuori della famiglia, il credito di investimento può essere trasmesso all'affittuario.*

È fatta salva l'alienazione con utile di cui all'articolo 60.

Art. 60 Alienazione con utile

¹ *In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere rimborsati.*

² *L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.*

Cpv. 1: I crediti d'investimento devono essere rimborsati entro tre mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di rimborso passate in giudicato.

Cpv. 2: Vale per analogia il commento all'articolo 39 capoverso 1 lettera a.

Sezione 6: Finanziamento e vigilanza

Art. 61 Gestione dei fondi federali

¹ *Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all'UFAG in funzione del fabbisogno.*

² *L'UFAG esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell'ambito dei crediti autorizzati.*

^{2bis} *Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:*

- a. *il saldo totale dei fondi federali;*
- b. *gli interessi maturati;*
- c. *la liquidità;*
- d. *la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.*

³ *I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all'UFAG.*

⁴ *Notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:*

- a. *la liquidità;*
- b. *la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.*

Cpv. 2^{bis}: Per il nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione si applica il principio dell'annualità. Lo stato dei crediti d'investimento interessi inclusi (debito dei Cantoni nei confronti della Confederazione) deve pertanto essere indicato entro l'inizio dell'anno.

Art. 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFAG può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e

- a. assegnarli a un altro Cantone; oppure
- b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto alle aziende, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.

² Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:

	Fr.
a. sino a 50 milioni di franchi	1 milione
b. 50–150 milioni di franchi	2 milioni
c. oltre 150 milioni di franchi	3 milioni

³ Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 63 Disposizioni transitorie

¹ Nel caso di progetti eseguiti a tappe, sono applicabili le aliquote secondo le disposizioni della previgente ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie purché una decisione di principio sia stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Per le opere sovvenzionate a tappe con una decisione di principio emessa prima del 31 dicembre 1998 si applicano le aliquote di contributo vigenti alla fine del 1998 senza eventuali riduzioni temporanee precedenti (esclusi le tranche ed i sussidi suppletivi con riduzioni). In tal caso, tuttavia, non sono consentiti contributi supplementari giusta l'articolo 17. Le condotte di acqua ed energia elettrica per insediamenti nella regione di pianura possono continuare ad essere sostenute finanziariamente in queste opere se nella decisione di principio erano previste chiaramente dal profilo dei costi e, grazie all'insediamento, può essere migliorato il nuovo riparto per le altre aziende agricole. D'altro canto in questi progetti non può essere finanziato l'acquisto di terreni in quanto l'approntamento di contributi si limita espressamente a provvedimenti conformemente alla decisione di principio.

Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007

Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1° gennaio 2008.

Onde garantire la certezza del diritto e analogamente a revisioni precedenti, per i progetti autorizzati già omologati rimangono applicabili le aliquote di contributo previgenti. Le decisioni cantonali si basano, di regola, sui contributi federali assegnati.

Art. 63b *Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017*

Per quanto concerne i presupposti personali di cui all'articolo 4 capoverso 5 e i fondi propri di cui all'articolo 8a, le domande inoltrate al Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 sono valutate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2020.

Art. 64 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegati

Allegato 1: Determinazione dei contributi supplementari per le bonifiche fondiari e i progetti di sviluppo regionale

Allegato 2: Schema delle fasi della procedura per i progetti di sviluppo regionale (PSR)

Allegato 3: Elenco delle abbreviazioni

Allegato 1

(art. 17 OMSt)

Determinazione dei contributi supplementari per le bonifiche fondiarie e i progetti di sviluppo regionale

Art. 17 cpv. 1 OMSt

Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;*
- b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;*
- c. provvedimenti di protezione del suolo;*
- d. altri provvedimenti ecologici importanti;*
- e. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d'importanza storico-culturale;*
- f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;*
- g. produzione di energie rinnovabili;*
- h. aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2.*

Graduazione

Isolato: provvedimento individuale

Locale: provvedimenti in una parte del comprensorio

Esteso: provvedimenti distribuiti sull'intero comprensorio

Art. 17	+ 1%	+ 2%	+ 3%	Esempi
Cpv. 1-a	Provvedimenti isolati	Provvedimenti locali	Provvedimenti estesi	Allacciamenti, ricomposizioni particellari, raggruppamenti di terreni in affitto. È possibile concedere contributi supplementari soltanto per i progetti di sviluppo regionale (PSR).
Cpv. 1-b	Rivitalizzazioni locali	Rivitalizzazioni locali o ripristini isolati dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni estese o ripristini locali dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni: valorizzazione ecologica di ruscelli corretti.

Art. 17	+ 1%	+ 2%	+ 3%	Esempi
Cpv. 1-c	Superficie interessata: 10-33% del comprensorio	Superficie interessata: 34-66% del comprensorio	Superficie interessata: 67-100% del comprensorio	Adeguamento di provvedimenti di gestione, siepi, strisce inerbitate, realizzazione del progetto generale di prosciugamento PGP (piano di evacuazione delle acque), eccetera. <i>Oppure:</i> Provvedimenti per l'assicurazione della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC (p.es. rinnovo di drenaggi su SAC, ripristino di SAC, miglioramento della fertilità del suolo).
Cpv. 1-d	Elementi ecologici locali fissi ¹	Elementi ecologici estesi fissi ¹	Elementi ecologici estesi fissi ¹ con interconnessione OQE	Impianto e/o consolidamento di biotopi, habitat, alberi da frutto ad alto fusto, alberi nei campi, muri a secco, margini boschivi stratificati al di fuori della SAU, eccetera.
Cpv. 1-e	Salvaguardia e rivalutazione isolata di elementi paesaggistici caratteristici	Piccoli ripristini di edifici tradizionali o rivalutazione locale di elementi paesaggistici caratteristici	Grandi ripristini di edifici tradizionali o rivalutazione estesa di elementi paesaggistici caratteristici	Edifici caratteristici per il paesaggio e meritevoli di essere salvaguardati, vie storiche, paesaggi terrazzati, paesaggi con siepi, selve castanili, foresta – pascolo, siti IFP, eccetera.
Cpv. 1-f	Realizzazione di 1 obiettivo di un piano regionale	Realizzazione di 2 obiettivi di un piano regionale	Realizzazione di almeno 3 obiettivi di un piano regionale	Piano regionale approvato (con mandati concreti): piano di sviluppo paesaggistico PSP, piano regionale di sviluppo, piano direttore cantonale o regionale, eccetera.
Cpv. 1-g	Produzione di energie rinnovabili: Copertura > 50% del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Produzione di energie rinnovabili: Copertura > 75% del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Produzione di energie rinnovabili: Copertura > 100% del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, centrali eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, eccetera. Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli articoli 106-1-c, 106-2-d, 107-1-b LAgr.

¹ Fisso = garantito a lungo termine, p.es. mediante menzione nel registro fondiario o indicazione nel piano d'utilizzazione

Art. 17	+ 1%	+ 2%	+ 3%	Esempi
	Impiego di tecnologie rispettose delle risorse: Superficie interessata: 10-33% del comprensorio	Impiego di tecnologie rispettose delle risorse: Superficie interessata: 34-66% del comprensorio	Impiego di tecnologie rispettose delle risorse: Superficie interessata: 67-100% del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p.es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno
Cpv. 1-h	Aumento del reddito lordo agricolo di almeno il 5%	Aumento del reddito lordo agricolo di almeno il 10%	Aumento del reddito lordo agricolo di almeno il 15%	Reddito lordo: parametro economico del valore di tutti i beni e servizi prodotti in un anno da un'azienda agricola e che non vengono consumati nell'azienda stessa. (Per i PSR non possono essere concessi contributi supplementari).

Art. 17 cpv. 2 OMSt

Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d.

Graduazione

Criterio principale per i supplementi = implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale:

- ripristini isolati: **+ 2 %**
- ripristini locali: **+ 4 %**
- ripristini estesi: **+ 6 %**

Conformemente alla classificazione cantonale della capacità finanziaria dei Comuni, in via suppletiva sono cumulabili i seguenti supplementi:

- comuni di capacità finanziaria forte: **+ 0 %**
- comuni di capacità finanziaria media: **+ 2 %**
- comuni di capacità finanziaria debole: **+ 4 %**

Art. 17 cpv. 3 OMSt

Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabili, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.

Graduazione


Il numero di criteri dati secondo l'elenco dei criteri sottostante comporta il seguente aumento dell'aliquota di contributo giusta l'articolo 16:

Art. 17	+ 1%	+ 2%	+ 3%	+ 4%
Cpv. 3	1 criterio	2 criteri	3 criteri	Almeno 4 criteri

Elenco dei criteri

- Mancanza di materiale di costruzione adeguato (ghiaia) in prossimità dell'opera (distanza > 5 km dal limite del comprensorio).
- Difficoltà di trasporto (limitazioni di peso, elitrasporti, ecc.).
- Sottosuolo con portanza modesta (indice CBR medio < 10%) o sottosuolo umido (necessità di condotte di drenaggio) o evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata.
- Per gran parte del sottosuolo vi è la tendenza a smottamenti o affossamenti ("Flysch").
- Superfici in pendenza (mediamente > 20%) o molto terrazzate.
- Costi suppletivi a causa di scavo di roccia.
- Costi suppletivi a causa di provvedimenti per la protezione del paesaggio.
- Costi suppletivi per provvedimenti di protezione della natura (protezione dei biotopi).
- Costi suppletivi per provvedimenti speciali di sicurezza (reti di protezione, ecc.).

Schema delle fasi della procedura per i progetti di sviluppo regionale (PSR)



Allegato 3

Elenco delle abbreviazioni

Leggi

LAgr	<u>Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura; RS 910.1)</u>
LDFR	<u>Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11)</u>
LPN	<u>Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)</u>
LPT	<u>Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio; RS 700)</u>
LSu	<u>Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi; RS 616.1)</u>

Ordinanze

OEIA	<u>Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (RS 814.011)</u>
OIMSC	<u>Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (RS 913.211)</u>
OPAc	<u>Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201)</u>
OPD	<u>Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti; RS 910.13)</u>
OTerm	<u>Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola; RS 910.91)</u>

Diversi

PSR	Progetti di sviluppo regionale
RIP	Ripristino periodico
SSRA	Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l'articolo 72 capoverso 1 lettera a OPD
suissemelio	<u>Associazione svizzera per lo sviluppo rurale</u>
USM	Unità standard di manodopera